Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 321

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 novembre 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 321 DEL **24 NOVEMBRE 1977:**

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Elenco per provincia al 31 dicembre 1976 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione.

(10190)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 321 DEL **24 NOVEMBRE 1977:**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 82: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5,50 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 6 % serie speciale « Export - A »; 6 % serie speciale « Export - B »; 7 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie speciale « Export - A »; 7 % serie ordinaria quinquennale; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 8 % serie ordinaria quinquennale; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale; 9 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 9 % serie ordinaria quinquennale; 9 % serie ordinaria decennale; 9 % serie ordinaria quindicennale; 9 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie ordinaria quinquennale; 10 % serie ordinaria decennale; 10 % serie ordinaria quindicennale; 10 % serie ordinaria ventennale, effettuate il 15 novembre 1977.

(12420)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1977.

Fissazione della data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per la Puglia, in Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1975, n. 277, concernente la determinazione delle sedi e delle circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali;

Considerato che la data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per la Puglia, avente sede in Lecce, può essere fissata per il giorno 1° dicembre 1977;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per la Puglia, avente sede in Lecce, è fissata per il giorno 1° dicembre 1977.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1977
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 394

(12485)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1977.

Sostituzione di un componente il comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, recante norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 4 della predetta legge il quale prevede la istituzione di un comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1977, con il quale è stato costituito il comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico;

Vista la nota numero I-1469-27/1 LR del 3 novembre 1977, con la quale il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha provveduto a designare, come membro proposto dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in seno al comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione della assistenza sanitaria in regime mutualistico, il rag. Marcello Ponzi, in sostituzione del dott. Domenico Valcavi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Il rag. Marcello Ponzi è nominato, quale membro proposto dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, componente del comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, in sostituzione del dott. Domenico Valcavi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1977

Il Presidente: ANDREOTTI

(12038)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1977.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e di quello delle spese della cassa delle ammende per l'anno finanziario 1978.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostruzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della cassa delle ammende per l'anno finanziario 1978 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

entrate previste . . . . L. 1.742.000.000
spese previste . . . . » 1.742.000.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 maggio 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA DELLA CASSA DELLE AMMENDE PER L'ANNO FINANZIARIO 1978

ARTICOLI					
Numero dell'anno finanziario 1977	Numero dell'anno finanziario 1978	DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1977	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1978
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		Categoria I. — VENDITA DI BENI E SERVIZI			
101	101	Vendita dei corpi di reato	15.000.000	»	15.000.000
		Categoria II. — TRASFERIMENTI			
103	103	Proventi delle manifatture carcerarie	1.000.000.000	(a) 500.000.000 (—)	500.000.000
104	104	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	150.000.000	(b) 80.000.000 (+)	230.000.000
105	105	Versamenti per grazia	30.000.000	»	30.000.000
106	106	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	12.000.000	»	12.000.000
107	»	Fondi dei detenuti evasi o defunti (c)	3.000.000	(c) 3.000.000 (—)	*soppresso*
108	108	Incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	3.500.000	(b) 2.000.000 (+)	5.500.000
			1.198.500.000	421.000.000 (—)	777.500.000
		Categoria III. — REDDITI			
112	112	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	18.000.000	(b) 12.000.000 (+)	30.000.000
		Categoria IV. — POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE			
115	115	Depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	900.000.000	»	900.000.000
		Categoria V. — SOMME NON ATTRIBUIBILI			
118	118	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria X. — PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA			
506	506	Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione	19.500.000	»	19.500.000
507	507	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
			19.500.000	»	19.500.000
		RIASSUNTO			
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI			
		Categoria I. — Vendita di beni e servizi	15.000.000	»	15.000.000
		Categoria II. — Trasferimenti	1.198.500.000	421.000.000 (—)	777.500.000
		Categoria III. — Redditi	18.000.000	12.000.000 (+)	30.000.000
		Categoria IV. — Poste compensative delle spese	900.000.000	»	900.000.000
		Categoria V. — Somme non attribuibili	»	»	»
		Totale del titolo I	2.131.500.000	409.000.000 (—)	1.722.500.000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria X. — Prelevamenti dai fondi di riserva	19.500.000	»	19.500.000
		Totale del titolo II	19.500.000	»	19.500.000
		RIEPILOGO			
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI	2.131.500.000	409.000.000 (—)	1.722.500.000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	19.500.000	»	19.500.000
			2.151.000.000	409.000.000 (—)	1.742.000.000

(a) Diminuzione proposta in relazione alla prevista minore entrata.
(b) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata.
(c) Articolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in dipendenza degli articoli 85 e 87 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLA CASSA DELLE AMMENDE PER L'ANNO FINANZIARIO 1978

Numero dell'anno finanziario 1977	Numero dell'anno finanziario 1978	ARTICOLI - DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1977	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1978
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Sezione III. — GIUSTIZIA			
		Categoria III. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
101	101	Spese per la pubblicazione delle sentenze	300.000	»	300.000
102	102	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	100.000	»	100.000
103	103	Spese casuali	25.000	»	25.000
			425.000	»	425.000
		Categoria IV. — TRASFERIMENTI			
106	106	Assegnazione ai Consigli di aiuto sociale	1.250.000.000	(a) 409.000.000 (—)	841.000.000
		Categoria VI. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE			
110	110	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	500.000	»	500.000
111	111	Restituzione di depositi	900.000.000	»	900.000.000
			900.500.000	»	900.500.000
		Categoria VIII. — SOMME NON ATTRIBUIBILI			
115	115	Fondo di riserva per spese impreviste	75.000	»	75.000
116	116	Spese straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
			75.000	»	75.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Sezione III. — GIUSTIZIA			
		Categoria IX. — COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI			
501	501	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
		RIASSUNTO			
		Titolo I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Categoria III. — Acquisto di beni e servizi	425.000	»	425.000
		Categoria IV. — Trasferimenti	1.250.000.000	409.000.000 (—)	841.000.000
		Categoria VI. — Poste correttive e compensative delle entrate	900.500.000	»	900.500.000
		Categoria VIII. — Somme non attribuibili	75.000	»	75.000
		Totale del titolo I . . .	2.151.000.000	409.000.000 (—)	1.742.000.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Categoria IX. — Costituzione di capitali fissi	»	»	»
		Totale del titolo II . . .	»	»	»
		RIEPILOGO			
		Titolo I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	2.151.000.000	409.000.000 (—)	1.742.000.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	»	»	»
			2.151.000.000	409.000.000 (—)	1.742.000.000

(a) Diminuzione proposta in relazione alla prevista minore spesa.

(11829)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1977.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e di quello delle spese della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto per l'anno finanziario 1978.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 73 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che istituisce la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto e stabilisce che per il bilancio, l'amministrazione ed il servizio di cassa si applicano le norme previste dall'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Considerato che il bilancio di previsione della cassa medesima deve essere approvato dal Ministero della giustizia di concerto con quello delle finanze e che detta facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposto con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto per l'anno finanziario 1978 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

entrate previste . . . . L. 700.600.000
spese previste . . . . » 700.600.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 maggio 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA DELLA CASSA PER IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DEL DELITTO PER L'ANNO FINANZIARIO 1978

Numero dell'anno finanziario 1977	Numero dell'anno finanziario 1978	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1977	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1978
		ENTRATE CORRENTI			
		Categoria II. — TRASFERIMENTI			
102	102	Lasciti, donazioni ed altre contribuzioni	*per memoria*	»	*per memoria*
103	103	Differenze fra mercedi e remunerazioni corrisposte ai condannati	1.000.600.000	(a) 300.000.000 (—)	700.600.000
			1.000.600.000	300.000.000 (—)	700.600.000
		Categoria III. — REDDITI			
110	110	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	*per memoria*	»	*per memoria*
		RIASSUNTO			
		ENTRATE CORRENTI			
		Categoria II. — Trasferimenti	1.600.000.000	300.000.000 (—)	700.600.000
		Categoria III. — Redditi	»	»	»
			1.600.000.000	300.000.000 (—)	700.600.000
		SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Sezione III. — GIUSTIZIA			
		Categoria III. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
104	104	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	500.000	»	500.000
105	105	Spese casuali	100.000	»	100.000
			600.000	»	600.000

(a) Diminuzione proposta in relazione alla prevista minore entrata.

ARTICOLI			COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1977	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1978
Numero		DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1977	dell'anno finanziario 1978				
		CATEGORIA IV. — TRASFERIMENTI			
107	107	Assegnazione ai Consigli di aiuto sociale	1.000.000.000	(a) 300.000.000 (—)	700.000.000
		RIASSUNTO			
		SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Categoria III. — Acquisto di beni e servizi	600.000	»	600.000
		Categoria IV. — Trasferimenti	1.000.000.000	300.000.000 (—)	700.000.000
			1.000.600.000	300.000.000 (—)	700.600.000

(a) Diminuzione proposta in relazione alla corrispondente entrata.

(11830)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ciuffy S.p.a., in Busto Arsizio, stabilimenti di Busto Arsizio e Bienate di Magnago.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Ciuffy S.p.a., con sede in Busto Arsizio (Varese), stabilimenti di Busto Arsizio e Bienate di Magnago (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ciuffy S.p.a., con sede in Busto Arsizio (Varese), stabilimenti di Busto Arsizio e Bienate di Magnago (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12303)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Stabilimenti di Pontelambro, in Milano, stabilimenti di Pontelambro ed Erba.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Stabilimenti di Pontelambro S.p.a., con sede legale in Milano, stabilimenti di Pon-

telambro ed Erba (Como), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Stabilimenti di Pontelambro, con sede legale in Milano, stabilimenti di Pontelambro ed Erba (Como).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12281)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cantieri Baglietto S.p.a., in Varazze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Cantieri Bagliotto S.p.a., con sede in Varazze (Savona), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cantieri Baglietto S.p.a., con sede in Varazze (Savona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 giugno 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12296)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di pietrine e parti staccate per orologi operanti in provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di pietrine e parti staccate per orologi operanti in provincia di Cremona, sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di pietrine e parti staccate per orologi operanti in provincia di Cremona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12283)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Burgo, in Verzuolo, stabilimenti in Cuneo, Ferrara e Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e stabilimenti in Cuneo, Ferrara e Mantova, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Bologna, Torino e Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e stabilimenti in Cuneo, Ferrara e Mantova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12297)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Arturo Junghans, in Giudecca-Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta Arturo Junghans, con sede in Giudecca-Venezia, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Arturo Junghans, con sede in Giudecca-Venezia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12384)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Snia-Viscosa, in Milano, stabilimento di Venaria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Venaria (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Venaria (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 marzo 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12301)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio C.F.I., in Carpi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta Maglificio C.F.I. di Carpi (Modena), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio C.F.I. di Carpi (Modena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12377)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di conversione aziendale della S.p.a. Dreher Trieste, in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Dreher Trieste, con sede in Trieste, ha in corso operazioni di conversione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di conversione aziendale della S.p.a. Dreher Trieste, con sede in Trieste.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12376)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Corni & C., in Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Corni & C., con sede e stabilimenti in Modena, ha in corso operazioni di ristrut-

turazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Corni & C., con sede e stabilimenti in Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 dicembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12295)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Alumetal, stabilimenti di Porto Marghera e Fusina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Alumetal, stabilimenti di Porto Marghera e Fusina, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Alumetal, stabilimenti di Porto Marghera e Fusina.

Il presente decreto ha effetto a decorere dal 1° settembre 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12299)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ruffini S.p.a., in Cascine Vica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Ruffini S.p.a. di Cascine Vica (Rivoli-Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ruffini S.p.a. di Cascine Vica (Rivoli-Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12302)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fratelli Mancini - Officina meccanica, in Marina di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Fratelli Mancini - Officina meccanica di Marina di Pisa (Pisa), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fratelli Mancini - Officina meccanica di Marina di Pisa (Pisa).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 agosto 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12300)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dell'Industria senese confezioni, in Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che l'Industria senese confezioni di Siena, località Isola d'Arbia, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dell'Industria senese confezioni di Siena, località Isola d'Arbia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 aprile 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12378)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fonderie Sorgato, stabilimento di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Fonderie Sorgato, stabilimento di Novara, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fonderie Sorgato, stabilimento di Novara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 settembre 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12298)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Leonetta, in Bari, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972, concernente: « Norme per l'attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 »;

Visto l'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1977, con il quale è stato dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Leonetta di Bari, con effetto dal 13 maggio 1977;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie di cui al citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dal menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Leonetta di Bari, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 26 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12309)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1977.

Riconoscimento nei confronti della Ceramica M. D'Agostino, in Salerno, stabilimento di Brignano, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972, concernente: « Norme per l'attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 »;

Visto l'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Ceramica M. D'Agostino, con sede in Salerno, stabilimento di Brignano, con effetto dal 6 dicembre 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie di cui al citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dal menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della Ceramica M. D'Agostino, con sede in Salerno, stabilimento di Brignano, con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 26 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12308)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1977.

Riconoscimento nei confronti della ditta Stabilimenti di Pontelambro, in Milano, stabilimenti di Pontelambro ed Erba, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972, concernente: « Norme per l'attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 »;

Visto l'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Stabilimenti di Pontelambro, con sede legale in Milano, stabilimenti di Pontelambro ed Erba (Como), con effetto dal 1° febbraio 1977;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie di cui al citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dal menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della ditta Stabilimenti di Pontelambro, con sede legale in Milano, stabilimenti di Pontelambro ed Erba (Como), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 26 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12306)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Ciuffy, in Busto Arsizio, stabilimenti di Busto Arsizio e Bienate di Magnago, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972, concernente: « Norme per l'attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 »;

Visto l'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ciuffy, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti di Busto Arsizio e Bienate di Magnago (Milano), con effetto dal 1° febbraio 1977;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie di cui al citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dal menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Ciuffy, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti in Busto Arsizio e Bienate di Magnago (Milano), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 26 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12305)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Snia-Viscosa, in Milano, stabilimento di Venaria, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per la attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972, concernente: « Norme per l'attuazione dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464 »;

Visto l'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Venaria (Torino), con effetto dal 23 marzo 1977;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie di cui al citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e della occupazione dei lavoratori, giustificano l'astensione delle provvidenze già previste dal menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Venaria (Torino), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 26 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12304)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Alumetal, stabilimenti di Porto Marghera e Fusina, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972, concernente: « Norme per l'attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 »;

Visto l'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto interministeriale 7 ottobre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Alumetal, stabilimenti di Porto Marghera e Fusina, con effetto dal 1° settembre 1977;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie di cui al citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dal menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Alumetal, stabilimenti di Porto Marghera e Fusina, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze, già previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 29 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12307)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12104)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12042)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1977.

Determinazione delle caratteristiche del nuovo tipo di carta bollata per gli atti civili.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazioni di aliquote delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 36;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1953, n. 297, concernente la determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 luglio 1975, concernente la determinazione delle caratteristiche del tipo di carta bollata da L. 700;

Considerato che in esecuzione della predetta legge 21 febbraio 1977, n. 36, occorre istituire un nuovo tipo di carta bollata da L. 1.500 e determinarne le caratteristiche tecniche;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un nuovo tipo di carta bollata nel valore da L. 1.500 (millecinquecento).

Detta carta bollata è costituita da un foglio di carta filigranata, nel formato di mm 307 × 425 che, piegato, forma quattro facciate nel formato di mm 212,5 × 307.

La filigrana, impressa al centro del foglio, è costituita dallo stemma della Repubblica italiana in chiaro scuro e dalla dicitura in chiaro scuro « REPUBBLICA ITALIANA »; sul lato sinistro del foglio vi è l'indicazione dell'anno solare di fabbricazione e sul lato destro la sigla della cartiera fabbricante « I.P.S. ».

po

La carta è rigata con 25 linee orizzontali distanti mm 10 una dall'altra e con due linee verticali per ogni facciata del foglio piegato, disposte alla distanza di 1/8 a sinistra (mm 26,5) e di 1/4 a destra (mm 53).

La carta bollata suddetta, nella prima facciata porta impressa in alto al centro, tra le due linee verticali, la impronta del bollo costituita da un tondo di mm 31 di diametro con doppro file di chiusura lungo la circonferenza, che racchiude al centro l'effigie dell'Italia turrita in piedi, la quale impugna con la mano destra una lunga asta che termina in alto con un fiore stilizzato, mentre la mano sinistra è posata su uno scudo ritto al suo fianco, con la punta appoggiata in terra; in basso dietro l'effigie, vi è la figura di un leone accovacciato.

A destra della composizione vi è il valore in cifre in carattere bastoncino.

L'impronta del bollo è stampata tipograficamente in colore nero.

La carta bollata da servire per le dichiarazioni di deposito in numerario (mod. 1) ed in titoli (mod. 2) continuerà ad essere stampata secondo le leggende stabilite nel decreto ministeriale 1° agosto 1953, ma nel valore da L. 1.500.

Art. 2.

La carta bollata di vecchio tipo resta tuttora in corso e continuerà ad essere venduta fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(12464)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2337/77 del consiglio, del 24 ottobre 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune (anno 1978).

Regolamento (CEE) n. 2338/77 del consiglio, del 24 ottobre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune e relativo all'estensione del beneficio di tale contingente a talune importazioni di ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbonio compresa fra il 3 e il 4 %.

Regolamento (CEE) n. 2339/77 della commissione del 26 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2340/77 della commissione, del 26 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2341/77 della commissione, del 26 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2342/77 della commissione, del 26 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2343/77 della commissione, del 25 ottobre 1977, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere.

Regolamento (CEE) n. 2344/77 della commissione, del 26 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2345/77 della commissione, del 26 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2346/77 della commissione, del 26 ottobre 1977, che fissa i prelievi speciali applicabili al burro e ai formaggi neozelandesi importati nel Regno Unito ai sensi del protocollo n. 18.

Regolamento (CEE) n. 2347/77 della commissione, del 25 ottobre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai profilati di ferro o di acciaio delle sottovoci doganali 73.11 A II, III, IV a) 2 e IV b) originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2348/77 della commissione, del 25 ottobre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli apparecchi da proiezione fissa, apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione della voce doganale

90.09, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2349/77 della commissione, del 26 ottobre 1977, che abroga gli importi supplementari per i prodotti del settore delle carni suine.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2269/77 della commissione, del 13 ottobre 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 262 del 15 ottobre 1977.

Pubblicati nel n. L 275 *del* 27 *ottobre* 1977.

(104/C)

Regolamento (CEE) n. 2350/77 della commissione, del 27 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2351/77 della commissione, del 27 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2352/77 della commissione, del 27 ottobre 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2353/77 della commissione, del 27 ottobre 1977, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2354/77 della commissione, del 27 ottobre 1977, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2355/77 della commissione, del 27 ottobre 1977, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2356/77 della commissione, del 27 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2357/77 della commissione, del 27 ottobre 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2358/77 della commissione, del 27 ottobre 1977, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2359/77 della commissione, del 27 ottobre 1977, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 276 *del* 27 *ottobre* 1977.

(105/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 46/1977. Prezzo massimo al consumo del burro denominato «Burro di Natale». Regolamento (CEE) n. 2370/77.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento del consiglio della (CEE) n. 2291 del 18 ottobre 1977, con il quale viene concesso un aiuto, entro determinati limiti quantitativi, di 70 unità di conto, pari a Lire 72.100, per ogni quintale di burro prodotto in Italia e destinato al consumo diretto;

Visto il regolamento della commissione della (CEE) n. 2370 del 28 ottobre 1977, con il quale viene stabilito che il quantitativo di burro ammesso in Italia a beneficiare dell'aiuto di cui al punto precedente è di q.li 70.000, che il burro deve essere commercializzato in pacchetti del peso massimo di 500 grammi, recanti sul lato superiore in lettere di almeno cinque millimetri la dicitura «Burro di Natale», e che il prezzo massimo di vendita al minuto deve essere tale da assicurare una corrispondente incidenza sullo stesso prezzo al minuto dell'aiuto concesso;

Considerato che per l'Italia il burro deve essere di produzione nazionale e deve pertanto corrispondere ai requisiti di cui alla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e provenire esclusivamente da creme di latte di produzione nazionale;

Ravvisata l'opportunità di fissare il prezzo massimo di vendita al consumo del «Burro di Natale»;

Tenuto conto che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà, con apposito decreto, a stabilire le norme e le procedure per la commercializzazione del burro in questione;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Ritenuto opportuno differire la procedura istruttoria all'atto della ratifica del provvedimento da parte del C.I.P.;

Delibera:

1) E' stabilito in L. 2.800 il kg il prezzo massimo di vendita al dettaglio del «Burro di Natale», proveniente esclusivamente da creme di latte di produzione nazionale e avente le caratteristiche di cui alla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e per il quale ai termini del regolamento (CEE) n. 2291 del 18 ottobre 1977, viene concesso l'aiuto di 70 unità di conto, pari a L. 72.100, per ogni 100 kg.

2) Il «Burro di Natale» deve rispondere alle prescrizioni di cui alla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e dovrà essere commercializzato secondo le norme e le procedure determinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 22 novembre 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(12539)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «2-NA»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.lli Scognamiglio S.n.c., in Napoli, via Ruggi n. 20, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «2-NA» ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Napoli

(12076)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «205-TO»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta gioielleria Fasano Dario, in Torino, via Roma n. 325, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «205-TO» ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Torino.

(12077)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

Corso dei cambi del 21 novembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	877,50	877,50	877,60	877,50	877,45	877,55	877,60	877,50	877,50	877,50
Dollaro canadese	791,60	791,60	792 —	791,60	791,50	791,60	791,50	791,60	791,60	791,60
Franco svizzero	399,89	399,89	400,20	399,89	400 —	399,90	400,01	399,89	399,89	399,90
Corona danese	143,473	143,473	143,60	143,473	143,44	143,45	143,48	143,473	143,473	143,47
Corona norvegese	161,01	161,01	161 —	161,01	160,95	161,02	161,03	161,01	161,01	161 —
Corona svedese	183,13	183,13	183,15	183,13	183,05	183,10	183,16	183,13	183,13	183,10
Fiorino olandese	363,76	363,76	363,80	363,76	363,60	363,70	363,82	363,76	363,76	363,71
Franco belga	24,965	24,965	24,98	24,965	24,96	24,95	24,97	24,965	24,965	24,95
Franco francese	180,97	180,97	180,9050	180,97	180,90	180,98	181,02	180,97	180,97	180,95
Lira sterlina	1605,30	1605,30	1606 —	1605,30	1604,90	1605,30	1605,50	1605,30	1605,30	1605,30
Marco germanico	392,33	392,33	392,30	392,33	392,25	392,35	392,40	392,33	392,33	392,35
Scellino austriaco	55,015	55,015	55,04	55,015	55 —	55,02	55,04	55,015	55,015	55 —
Escudo portoghese	21,63	21,63	21,60	21,63	21,50	21,65	21,62	21,63	21,63	21,65
Peseta spagnola	10,589	10,589	10,59	10,589	10,58	10,57	10,589	10,589	10,589	10,58
Yen giapponese	3,589	3,589	3,6175	3,589	3,615	3,60	3,619	3,589	3,589	3,61

Media dei titoli del 21 novembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	75,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,725
» 5 % (Ricostruzione)	97,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	100,225
» 5 % (Città di Trieste)	96,275
» 5 % (Beni esteri)	96,200
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,650
» 5,50 % » » 1968-83	79,450
» 5,50 % » » 1969-84	75,875
» 6 % » » 1970-85	75,725
» 6 % » » 1971-86	73,950
» 6 % » » 1972-87	71,250
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	80 —
» 9 % » » 1976-91	80,825
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,025
» poliennali 7 % 1978	98,175
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,675
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93 —
» » 9 % 1980	92,150
» » 10 % 1981	92,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 novembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	877,55
Dollaro canadese	791,55
Franco svizzero	399,95
Corona danese	143,477
Corona norvegese	161,02
Corona svedese	183,145
Fiorino olandese	363,79
Franco belga	24,967
Franco francese	180,995
Lira sterlina	1605,40
Marco germanico	392,365
Scellino austriaco	55,027
Escudo portoghese	21,635
Peseta spagnola	10,589
Yen giapponese	3,618

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del decreto ministeriale 24 giugno 1977 concernente lo scioglimento della società cooperativa « G.E.M. - Gruppo esercenti Marino - Società cooperativa a r.l. », in Marino, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1977 il decreto ministeriale 24 giugno 1977, con il quale la società cooperativa « G.E.M. - Gruppo esercenti Marino - Società cooperativa a r.l. », con sede in Marino (Roma) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Saltarelli, è stato annullato in conseguenza di precedente dichiarazione di fallimento della cooperativa medesima.

(12084)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Castenaso

Con deliberazione della giunta regionale n. 2949 del 20 settembre 1977 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4287/4159 nella seduta del 18 ottobre 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Castenaso (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 91 in data 28 maggio 1976.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11942)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso ad un posto di operaio comune «guardiano» in prova, nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile da impiegare per le esigenze di servizio della direzione di circoscrizione aeroportuale di Rimini.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, con il quale la predetta Direzione generale è stata autorizzata a mettere a concorso trentacinque posti di operaio comune;
Considerato che sono stati già banditi concorsi pubblici per complessivi trenta posti di operaio comune «guardiano»;
Ritenuta la necessità, utilizzando uno dei posti ancora disponibili, di procedere all'assunzione di un operaio comune «guardiano» da impiegare per le esigenze di servizio della direzione di circoscrizione aeroportuale di Rimini;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico ad un posto di operaio comune «guardiano» in prova, nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il vincitore del concorso, al quale possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2, verrà assegnato ad uno degli uffici controllo traffico aereo (Falconara o Forlì) dipendenti dalla direzione di circoscrizione aeroportuale di Rimini con l'obbligo di permanere nella sede cui sarà stato destinato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di assunzione in servizio.

Il concorso sarà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica professionale per la quale si concorre.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile di ruolo dello Stato e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) godimento dei diritti politici;
4) buona condotta;
5) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;
6) aver conseguito la licenza di scuola elementare;
7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l'esclusione dal concorso stesso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione redatta su carta bollata unitamente ai titoli di cui al successivo art. 4.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nelle domande, redatte in conformità dell'unito mod. *A*, che è parte integrante del presente bando, gli aspiranti dovranno indicare:

1) il cognome e il nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) il domicilio;

4) il titolo di studio posseduto;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali pendenti a loro carico;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio;

12) l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione giudicatrice, i titoli di merito attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificato di lodevole servizio prestato nel ruolo del personale operaio od ausiliario, o nelle corrispondenti categorie di personale non di ruolo, presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risultino la durata e la natura dei servizi stessi;

2) certificati di lodevole servizio presso società, ditte o aziende private da cui risultino la qualifica di mestiere e la durata dei servizi prestati, con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risultino, per gli aspiranti iscritti a detto organo, il numero e la data di iscrizione nonchè la qualifica di mestiere;

4) titoli ed attestati di frequenza a corsi di addestramento, perfezionamento e aggiornamento professionale rilasciati da istituti od enti abilitati nonchè brevetti e patenti di specializzazione;

5) attestati di idoneità conseguiti in pubblici concorsi di ammissione nel ruolo del personale operaio od ausiliario rilasciati dalle amministrazioni competenti;

6) certificati di iscrizione nelle liste di collocamento;

7) attestati di servizio prestato come carabiniere, agente di pubblica sicurezza, guardia di finanza, agente di custodia, vigile del fuoco e nei Corpi di vigilanza in genere;

8) diploma di scuola media inferiore;

9) patente di guida almeno di categoria « C ».

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio ad essi attribuibile, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati elencando i documenti presi in esame ed assegnando i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Ultimata la valutazione dei titoli la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Non saranno in ogni caso inclusi nella graduatoria di merito coloro che non avranno riportato alcun punteggio.

Art. 6.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei oltre il vincitore, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina ad operaio.

Le graduatorie predette saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai sensi dell'art. 5, undicesimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157, l'amministrazione si riserva la facoltà di assumere, entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili nel ruolo organico.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che l'interessato godeva del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengano a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto 5).

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al punto 6).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il vincitore al fine di accertare se risulti fisicamente idoneo al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita di appello, l'interessato dovrà far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato operaio comune « guardiano » in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova decadrà dalla stessa in caso di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'amministrazione.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In ogni caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto.

In tale ipotesi spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esentati dal periodo di prova gli operai che l'abbiano già favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore principale o equiparata, presidente;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, membri;

un impiegato della carriera di concetto della citata Direzione generale, segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1977
Registro n. 7 *Trasporti, foglio n.* 263

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione
(carta bollata)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . . (provincia di . .) il (1) . . . . domiciliato in . . . (provincia di . . . .) via . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di operaio comune « guardiano » in prova nei ruolo dei personale operaio di codesta amministrazione per le esigenze di servizio della direzione di circoscrizione aeroportuale di Rimini.

Il sottoscritto dichiara a tal fine:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .;

di essere in possesso della licenza elementare conseguita il . . presso (3) . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di appartenere (o di non appartenere) ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (5);

riguardo agli obblighi militari dichiara (6) . . . . .

Il sottoscritto si impegna ad accettare in caso di assunzione, la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Chiede, infine, che ogni comunicazione gli sia inviata al seguente indirizzo (7) . . . .

Data, .

Firma (8) . . . .

---

(1) Coloro che hanno superato i limiti di età dovranno indicare i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione dei suddetti limiti.

(2) Coloro che non sono iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione.

(3) Indicare l'istituto presso cui è stata conseguita;

(4) Indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(5) Ovvero di aver prestato servizio dal . . al . . presso . . . e che tale servizio è cessato a motivo di

(6) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . .

(7) Indicare il c.a.p. ed il numero di telefono.

(8) La firma dovrà essere autenticata secondo le modalità indicate nell'art. 3.

(12258)

Concorso ad un posto di operaio comune « guardiano » in prova, nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile da impiegare per le esigenze di servizio della direzione di circoscrizione aeroportuale di Firenze.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, con il quale la predetta Direzione generale è stata autorizzata a mettere a concorso trentacinque posti di operaio comune;
Considerato che sono stati già banditi concorsi pubblici per complessivi trenta posti di operaio comune « guardiano »;
Ritenuta la necessità, utilizzando uno dei posti ancora disponibili, di procedere all'assunzione di un operaio comune « guardiano » da impiegare per le esigenze di servizio della direzione di circoscrizione aeroportuale di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico ad un posto di operaio comune « guardiano » in prova, nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il vincitore del concorso, al quale possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2, verrà assegnato alla direzione di circoscrizione aeroportuale di Firenze con l'obbligo di permanervi per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di assunzione in servizio.

Il concorso sarà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica professionale per la quale si concorre.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque. Per le categorie di candidati in vigore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile di ruolo dello Stato e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

6) aver conseguito la licenza di scuola elementare;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l'esclusione dal concorso stesso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione redatta su carta bollata unitamente ai titoli di cui al successivo art. 4.

La data d'arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nelle domande, redatte in conformità dell'unito mod. *A*, che è parte integrante del presente bando, gli aspiranti dovranno indicare:

1) il cognome e il nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) il domicilio;

4) il titolo di studio posseduto;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali pendenti a loro carico;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio;

12) l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione giudicatrice, i titoli di merito attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificato di lodevole servizio prestato nel ruolo del personale operaio od ausiliario, o nelle corrispondenti categorie di personale non di ruolo, presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risultino la durata e la natura dei servizi stessi;

2) certificati di lodevole servizio presso società, ditte o aziende private da cui risultino la qualifica di mestiere e la durata dei servizi prestati, con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risultino, per gli aspiranti iscritti a detto organo, il numero e la data di iscrizione nonchè la qualifica di mestiere;

4) titoli ed attestati di frequenza a corsi di addestramento, perfezionamento e aggiornamento professionale rilasciati da istituti od enti abilitati nonchè brevetti e patenti di specializzazione;

5) attestati di idoneità conseguiti in pubblici concorsi di ammissione nel ruolo del personale operaio od ausiliario rilasciati dalle amministrazioni competenti;

6) certificati di iscrizione nelle liste di collocamento;

7) attestati di servizio prestato come carabiniere, agente di pubblica sicurezza, guardia di finanza, agente di custodia, vigile del fuoco e nei Corpi di vigilanza in genere;

8) diploma di scuola media inferiore;

9) patente di guida almeno di categoria « C ».

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio ad essi attribuibile, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati elencando i documenti presi in esame ed assegnando i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Ultimata la valutazione dei titoli la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Non saranno in ogni caso inclusi nella graduatoria di merito coloro che non avranno riportato alcun punteggio.

Art. 6.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei oltre il vincitore, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina ad operaio.

Le graduatorie predette saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai sensi dell'art. 5, undicesimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157, l'amministrazione si riserva la facoltà di assumere, entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili nel ruolo organico.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che l'interessato godeva del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto 5).

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al punto 6).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il vincitore al fine di accertare se risulti fisicamente idoneo al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita di appello, l'interessato dovrà far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attibuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato operaio comune «guardiano» in prova nel ruolo di cui all'art 1.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova decadrà dalla stessa in caso di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'amministrazione.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto.

In tale ipotesi spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esentati dal periodo di prova gli operai che l'abbiano già favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore principale o equiparata, presidente;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, membri;

un impiegato della carriera di concetto della citata Direzione generale, segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1977
Registro n. 7 *Trasporti, foglio n.* 265

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione
(carta bollata)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . domiciliato in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di operaio comune «guardiano» in prova nel ruolo del personale operaio di codesta amministrazione per la sede di Firenze.

Il sottoscritto dichiara a tal fine:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . .;

di essere in possesso della licenza elementare conseguita il . . . . presso (3) . . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di appartenere (o di non appartenere) ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (5);

riguardo agli obblighi militari dichiara (6) . . . .

Il sottoscritto si impegna ad accettare in caso di assunzione, la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Chiede, infine, che ogni comunicazione gli sia inviata al seguente indirizzo (7) . . . .

Data, ...

Firma (8) . . . .

---

(1) Coloro che hanno superato i limiti di età dovranno indicare i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione dei suddetti limiti.

(2) Coloro che non sono iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione.

(3) Indicare l'istituto presso cui è stata conseguita.

(4) Indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(5) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . al . . . . . presso . . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . .

(6) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . .

(7) Indicare il c.a.p. ed il numero di telefono.

(8) La firma dovrà essere autenticata secondo le modalità indicate nell'art. 3.

(12259)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile, per le esigenze di servizio della sede di Bergamo.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Visto il decreto ministeriale in data 28 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1977, registro n. 3, foglio n. 306, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile, per le esigenze di servizio della sede di Bergamo;
Considerata l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande d'ammissione scaduto il 20 luglio 1977, al fine di assicurare la partecipazione di un maggior numero di concorrenti che consenta di operare una selezione adeguata alla peculiarità della qualifica di mestiere che dovrà essere conferita;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui alle premesse è prorogato di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*
Si osservano le disposizioni contenute nell'art. 3 del bando.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1977
Registro n. 7 *Trasporti, foglio n.* 261

(12263)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile, per le esigenze di servizio della sede di Olbia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Visto il decreto ministeriale in data 26 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1977, registro n. 3, foglio n. 305, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile, per le esigenze di servizio della sede di Olbia;
Considerata l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande d'ammissione, scaduto il 20 luglio 1977, al fine di assicurare la partecipazione di un maggior numero di concorrenti che consenta di operare una selezione adeguata alla peculiarità della qualifica di mestiere che dovrà essere conferita;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui alle premesse è prorogato di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*
Si osservano le disposizioni contenute nell'art. 3 del bando.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1977
Registro n. 7 *Trasporti, foglio n.* 260

(12264)

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE REUMATICHE E CARDIOVASCOLARI « G. M. LANCISI » DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto di cardiochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiochirurgia (a tempo pieno).
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ancona.

(12522)

OSPEDALE DI SCHIO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Schio (Vicenza).

(12415)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto del centro trasfusionale.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Schio (Vicenza).

(12416)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 1° agosto 1977, n. 68.

Norme concernenti i servizi di cassa e di tesoreria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultima parte del n. 1 dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, è sostituita come segue:

« Nell'ipotesi prevista dalla precedente lettera *a*), gli interessi complessivi da contabilizzare a favore della Regione non dovranno superare la misura del 9 per cento, nè potranno essere inferiori al 6 per cento, mentre nell'ipotesi prevista dalla precedente lettera *b*), tali interessi non dovranno superare la misura del 10 per cento ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1977

BONFIGLIO

LEGGE 1° agosto 1977, n. 69.

Aumento del fondo di dotazione della Cassa centrale di risparmio per le province siciliane.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni da destinare ad aumento del fondo di dotazione della Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane.

Il presidente della Regione è autorizzato a provvedere al conferimento all'Azienda del relativo stanziamento.

Art. 2.

All'onere di lire 30.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso, si provvede:

quanto a lire 8.000 milioni con la eliminazione dello stanziamento del cap. 12301 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo;

quanto a lire 8.000 milioni con parte delle assegnazioni disposte dallo Stato ai sensi dell'art. 18 della legge 30 aprile 1976, n. 386, iscritte al cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977;

quanto a lire 5.500 milioni con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo utilizzabili ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36;

quanto a lire 5.000 milioni con parte delle disponibilità iscritte, ai sensi della legge regionale 18 giugno 1977, n. 40, al cap. 51602 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso;

quanto a lire 1.500 milioni con parte delle disponibilità del cap. 51603 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977;

quanto a lire 2.000 milioni con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 12010 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1977

BONFIGLIO

LEGGE 1° agosto 1977, n. 70.

Proroga delle anticipazioni per la gestione provvisoria dei servizi della soppressa Opera nazionale maternità e infanzia (O.N.M.I.).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le anticipazioni previste dalle leggi regionali 5 marzo 1976, n. 17 e 18 marzo 1977, n. 8, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1978.

Art. 2.

Le predette anticipazioni saranno erogate all'inizio dei due trimestri luglio-settembre e ottobre-dicembre per l'anno 1977 e all'inizio di ciascun trimestre per l'anno 1978, con le stesse modalità e prescrizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 8. La misura delle anticipazioni sarà incrementata in proporzione all'aumento dello stanziamento previsto al successivo art. 3.

Art. 3.

In applicazione della presente legge, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario in corso sono introdotte le seguenti variazioni:

a) ENTRATA

Titolo III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti.

Categoria XIV — Rimborso di anticipazioni e di crediti vari.

Rubrica 2 — Servizi del tesoro.

Cap. 4329. — Recupero delle anticipazioni corrisposte per far fronte alla gestione ordinaria dei servizi della disciolta O.N.M.I., lire 2.400 milioni.

b) SPESA

Titolo II — Spese in conto capitale.

Presidenza della Regione.

Rubrica 4 — Servizi della presidenza della Regione.

Ragioneria generale.

Categoria XIV — Concessione di crediti e anticipazioni per finalità non produttive.

Cap. 51504. — Anticipazione per far fronte alla gestione ordinaria dei servizi della disciolta O.N.M.I., lire 2.400 milioni.

Art. 4.

Alle anticipazioni a carico dell'esercizio 1978, valutate in lire 4.500 milioni, si provvede con le corrispondenti assegnazioni che saranno disposte dallo Stato per la gestione dei servizi della soppressa O.N.M.I., ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° luglio 1977.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1977

BONFIGLIO

LEGGE 1° agosto 1977, n. **71**.

Provvidenze in favore delle popolazioni colpite dall'eruzione dell'Etna del 1971 nei territori dei comuni di Milo e S. Alfio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di venire incontro ai coltivatori, proprietari, affittuari, mezzadri e coloni che hanno subìto danni a causa della eruzione dell'Etna del 1971 nei territori dei comuni di Milo e S. Alfio e che non si avvalgono delle provvidenze di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, si applicano le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

L'azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è autorizzata ad acquisire i fondi ricoperti dalla lava, non suscettibili di utilizzazione agraria, ricadenti nei territori dei comuni di Milo e S. Alfio delimitati con decreto ministeriale 5 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 13 gennaio 1972, mediante la corresponsione di un indennizzo agli interessati.

Tale indennizzo, riferito al valore venale dei fondi al momento dell'evento calamitoso in relazione agli accertamenti per colture effettuati dall'ufficio tecnico erariale, è determinato sulla base della seguente tabella:

nocciloeto o frutteto: L. 4.000.000 per ettaro;
vigneto o castagneto: L. 3.000.000 per ettaro;
bosco misto: L. 700.000 per ettaro.

Art. 3.

Ai proprietari dei fondi l'indennizzo è corrisposto nella misura specificata al precedente articolo.

Ai coloni, mezzadri, compartecipanti ed affittuari che al momento dell'evento calamitoso conducevano il fondo, è corrisposto un indennizzo pari al 50 per cento dei valori nel precedente articolo indicati.

Ai proprietari manuali coltivatori diretti l'indennizzo, di cui al precedente articolo, è corrisposto con una maggiorazione del 50 per cento.

L'indennizzo è erogato separatamente agli aventi titolo.

Nel caso di esistenza di usufrutto o di qualsiasi altro rapporto reale o obbligatorio sul bene, è corrisposto direttamente allo avente diritto una quota pari alla capitalizzazione del relativo diritto, che è detratta dall'indennizzo spettante al proprietario.

Art. 4.

All'accertamento delle qualifiche di cui al precedente articolo provvede una commissione, nominata dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e così costituita:

dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, che la presiede;
dal sindaco del comune di Milo o da un suo delegato;
dal sindaco del comune di S. Alfio o da un suo delegato;
da quattro rappresentanti segnalati dalle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

La commissione è convocata dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste presso la sede del comune di Milo o S. Alfio.

Art. 5.

Alla corresponsione dell'indennizzo di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge provvede l'azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, previa presentazione all'ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania, anche tramite le amministrazioni comunali interessate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di domanda e contestuale dichiarazione redatta con le modalità di cui all'art. 27 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

Alle ricerche documentali inerenti all'acquisizione dei terreni provvede l'azienda delle foreste demaniali, alla quale fanno carico altresì gli oneri conseguenziali.

Art. 6.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni a carico dei fondi di cui all'art. 1, lettera *c*), della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, versati al bilancio dell'azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1977

BONFIGLIO

ALEPPO

LEGGE 1° agosto 1977, n. **72**.

Provvedimenti urgenti per il settore agricolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 4.000 milioni per le finalità previste dagli articoli 5 e 8 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48.

Art. 2.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese per i lavori di manutenzione delle strade vicinali ed interpoderali costruite o riattate con l'intervento finanziario dello Stato e della Regione, nei confronti degli enti locali e dei consorzi di bonifica che hanno assunto il relativo impegno della manutenzione.

A tal fine, per l'anno finanziario 1977, è autorizzata la spesa di lire 550 milioni.

Art. 3.

Allo scopo di provvedere ad indifferibili esigenze del settore agricolo, per l'attuazione degli appositi interventi previsti dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, sono disposte, per l'esercizio finanziario 1977, le seguenti autorizzazioni di spesa:

lire 6.000 milioni, per le finalità di cui all'art. 5;
lire 5.000 milioni, per le finalità di cui all'art. 7, primo e terzo comma.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 1.000 milioni.

Per la concessione delle agevolazioni regionali concernenti la meccanizzazione agricola, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 5.000 milioni da iscrivere in ragione di:

lire 1.200 milioni al cap. 55453;

lire 800 milioni al cap. 55454;

lire 3.000 milioni al cap. 55458.

Art. 4.

Per le finalità previste dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 23 dicembre 1976, n. 85, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 1.000 milioni.

Per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere al cap. 55851 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

Art. 5.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 l'ulteriore spesa di lire 450 milioni da versare all'Ente di sviluppo agricolo per l'attuazione nell'anno in corso di un programma integrativo di lotta contro la coccinìglia degli agrumi.

La predetta somma è iscritta al cap. 56003 del bilancio della Regione, rubrica assessorato agricoltura e foreste.

Art. 6.

La misura dei contributi di cui all'art. 46 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è elevata al 100 per cento della spesa nel caso previsto dal secondo comma del predetto articolo.

Art. 7.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge per le finalità di cui all'art. 7, primo e terzo comma, della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato di cui allo art. 1, lettera *a*), della legge 1° luglio 1977, n. 403, a valere sui programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Agli altri oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 19.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità iscritte ai sensi della legge regionale 18 giugno 1977, n. 40, al cap. 51602 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1977

BONFIGLIO

ALEPPO

LEGGE 1° agosto 1977, n. 73.

Provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività promozionali in agricoltura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more del provvedimento legislativo di riforma amministrativa e nel quadro delle scelte programmatiche e di politica agraria della Regione, al fine di sviluppare e qualificare la base produttiva agricola nonché di migliorare la condizione professionale ed il reddito dei lavoratori e dei produttori agricoli, le disposizioni della presente legge:

intendono assicurare agli stessi, specie se associati, l'assistenza tecnica necessaria per promuovere un rapido rinnovamento tecnologico dell'agricoltura siciliana, atto anche a conferire la massima efficacia ai provvedimenti disposti dalla Regione, dallo Stato e dalla Comunità economica europea;

regolano altresì l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 29 e 30 e dal titolo V della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive aggiunte e modificazioni, concernenti, tra l'altro, la contabilità aziendale, l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 1, l'assessorato regionale della agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare e coordinare le iniziative e gli interventi per l'assistenza tecnica e le attività promozionali, previsti dalla presente legge, quelli attinenti alla sperimentazione ed alla ricerca applicata in agricoltura nonché quelli riguardanti materie connesse ai predetti settori di attività, avvalendosi all'uopo:

a) di non più di tre « sezioni specializzate », che hanno sede presso le università, aderenti all'unità polivalente di sperimentazione e ricerca applicata prevista dall'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni;

b) delle « sezioni operative per l'assistenza tecnica e le attività promozionali », che hanno sede periferica ed operano su larghe basi territoriali.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il « Sottocomitato regionale per l'assistenza tecnica e le attività promozionali » di cui all'art. 5 della presente legge, e previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, determina con propri decreti per ciascuna delle anzidette sezioni operative le aree territoriali di competenza che coincidono di norma con quelle delle comunità montane o delle condotte agrarie, nonchè il numero e le qualifiche del personale di cui al successivo art. 10 che può essere destinato alle sezioni medesime. Analoghi criteri si applicano per le sezioni specializzate di cui alla precedente lettera *a*), nonché per le sezioni di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Per le finalità previste dalla presente legge l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a svolgere attività di assistenza tecnica mediante l'istituzione e la gestione di apposite sezioni periferiche.

Il coordinamento operativo dei programmi delle attività di assistenza tecnica delle sezioni medesime è attribuito all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste presso il quale possono essere comandati a prestare servizio, fermi restando in ogni caso i rapporti giuridici, economici e di qualsiasi altra natura intercorrenti con l'Ente di sviluppo agricolo, non più di cinque dirigenti tecnici agrari dei ruoli del personale dell'ente medesimo e da questo riconosciuti competenti nell'assistenza tecnica e nelle attività promozionali.

Art. 4.

Rientrano nelle iniziative e negli interventi di cui al precedente art. 2 i seguenti compiti:

a) fare acquisire in via prioritaria alle aziende agricole piccole e medie, singole o associate, le innovazioni colturali, tecnologiche, economiche ed organizzative nonché i risultati applicativi conseguiti dalla ricerca e dalla sperimentazione in materia di coltivazioni, allevamenti, lavorazione e commercializzazione dei prodotti, gestione ed organizzazione aziendale;

b) orientare le scelte produttive ed operative a livello aziendale secondo criteri di economica gestione compatibili con gli obiettivi della programmazione ed in conformità all'esigenza di combinare a livello ottimale i fattori della produzione e le innovazioni tecniche onde elevare le possibilità di occupazione ed i redditi da lavoro;

c) realizzare programmi dimostrativi in campo, nonché organizzare incontri e conferenze a livello territoriale con organizzazioni professionali, cooperative ed organismi associativi delle categorie agricole, al fine di elevare il grado di conoscenza degli operatori e di conseguire la più rapida diffusione di quelle innovazioni tecnico-scientifiche connesse alla realizzazione di specifici obiettivi di sviluppo;

d) curare e coordinare le attività dell'unità polivalente di sperimentazione e ricerca applicata di cui all'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni, provvedendo nel contempo a stabilire e sviluppare con la stessa rapporti operativi e di consulenza tecnico-scientifica al fine sia di recepire e diffondere nel modo più tempestivo le innovazioni ed i risultati conseguiti sia di trasmettere e proporre notizie, informazioni e problemi della realtà agricola siciliana utili alla soluzione di interventi specifici nonchè all'impostazione ed alla realizzazione di nuovi temi e programmi di ricerca applicata;

e) diffondere la conoscenza degli interventi pubblici e delle relative procedure destinati allo sviluppo agricolo specie per quanto attiene all'ulteriore promozione dell'associazionismo con particolare riferimento a quello cooperativistico;

f) assistere gli agricoltori nell'attuazione delle azioni di miglioramento e potenziamento economico e produttivo dagli stessi intraprese nonchè nell'elaborazione e nella tenuta della contabilità aziendale;

g) curare il coordinamento operativo delle attività di assistenza tecnica attuate dall'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 3 della presente legge;

h) trattare la materia attinente agli articoli 29 e 30 ed al titolo V della legge 9 maggio 1975, n. 153;

i) attuare direttamente e con programmazioni annuali opportunamente distinte le attività di informazione socio-economica e di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura da svolgere nel quadro delle finalità previste dal titolo V della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive aggiunte e modificazioni;

l) curare: la pubblicazione e la relativa diffusione gratuita specialmente presso gli organismi associativi, cooperativistici e di categoria degli agricoltori, di un bollettino periodico concernente sia le notizie di carattere generale di cui alle precedenti lettere, che quelle afferenti ai particolari settori dell'assistenza tecnica, della contabilità aziendale, della statistica, dell'informazione socio-economica e della qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura; la diffusione di materiale audiovisivo; la realizzazione di inziative relative a programmi radio-televisivi.

Art. 5.

Per le finalità perseguite dalla presente legge, in seno al consiglio regionale dell'agricoltura è istituito, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 87, e successive aggiunte e modificazioni, il « Sottocomitato regionale per l'assistenza tecnica e le attività promozionali » che è composto, oltre che dai membri indicati alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 29 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, da cinque docenti delle facoltà di agraria delle Università di Catania e di Palermo, e della facoltà di veterinaria dell'Università di Messina, nominati dal presidente della Regione, sentita la commissione per l'agricoltura e le foreste dell'assemblea regionale siciliana.

Per l'esame di specifici problemi, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a far partecipare alle riunioni del sottocomitato rappresentanti di istituti e di organismi pubblici operanti in agricoltura e persone di particolare competenza nell'argomento in esame.

Per la costituzione ed il funzionamento del predetto sottocomitato si applicano le norme e le disposizioni previste dai commi quarto, quinto e settimo dell'art. 50 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.

Art. 6.

Il sottocomitato regionale di cui al precedente art. 5, oltre ai compiti attribuitigli dall'art. 2 della presente legge, è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alle determinazioni dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste concernenti:

a) gli indirizzi generali, ed i relativi aggiornamenti, cui debbono aderire gli interventi e le attività per l'assistenza tecnica, la sperimentazione e la ricerca applicata, l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale;

b) le iniziative e le direttive volte ad assicurare l'efficienza operativa della struttura e dell'organizzazione per l'assistenza tecnica e le attività promozionali;

c) i programmi annuali delle sezioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3;

d) le metodologie ed i modelli di contabilità aziendale nonchè i sistemi ed i metodi per l'utilizzazione, anche sotto il profilo previsionale, dei relativi dati ed elementi economici;

e) il coordinamento delle attività che possono essere attribuite all'Ente di sviluppo agricolo e ad altri enti, associazioni, istituti ed organismi ai sensi e per gli effetti del titolo V della legge 9 maggio 1975, n. 153;

f) il numero, il tipo e l'ubicazione dei corsi:

di aggiornamento e di perfezionamento nonchè di formazione professionale per l'assistenza tecnica, definendo i requisiti degli attestati da rilasciare ai rispettivi partecipanti;

di qualificazione professionale previsti dall'art. 58 della legge 9 maggio 1975, n. 153, disciplinati dall'art. 15 della presente legge;

g) i requisiti e le condizioni necessarie perchè le associazioni, le istituzioni, gli istituti e gli enti, che ne fanno richiesta, possano ottenere il riconoscimento prescritto dagli articoli 49 e 56 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

h) la concessione ai richiedenti, che ne hanno titolo, del riconoscimento di cui alla precedente lettera *g*).

Art. 7.

Le sezioni specializzate di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 provvedono, direttamente od operando in collaborazione con le facoltà universitarie presso le quali hanno sede, all'esame degli specifici problemi di carattere applicativo loro evidenziati dalle sezioni operative e periferiche previste dai precedenti articoli 2 e 3, nonchè dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, proponendo e, ove necessario, attuando le iniziative e gli interventi all'uopo occorrenti.

Le sezioni medesime, inoltre, assicurano all'assessorato anzidetto:

la segnalazione dei risultati comunque conseguiti dall'unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata, indicando le più opportune azioni dimostrative e divulgative utili alla relativa verifica e diffusione;

la comunicazione di notizie e di indicazioni concernenti peculiari tematiche attinenti allo sviluppo generale e specifico dei diversi comparti produttivi e socio-economici del settore agricolo, da diffondere con i mezzi di comunicazione previsti dalla presente legge.

Per il conseguimento degli scopi anzidetti nell'ambito delle più ampie finalità perseguite dalla presente legge, l'unità polivalente di ricerca e di sperimentazione applicata assicura all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, anche mediante opportune integrazioni delle convenzioni stipulate ai sensi dello art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni, gli adeguati apporti scientifici, tecnologici e metodologici, nonchè ogni azione ed assistenza per la proiezione delle proprie acquisizioni e conoscenze in favore del settore agricolo.

Art. 8.

Le sezioni operative previste dalla lettera *b*) dell'art. 2 della presente legge, svolgono le attività e le iniziative che rientrano fra i compiti indicati dal precedente art. 4 e che risultano particolarmente e direttamente connesse alle esigenze promozionali e di assistenza tecnica delle aziende agricole ricadenti nelle aree territoriali di competenza.

Le sezioni medesime segnalano altresì all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste eventuali proposte riguardanti ricerche ed indagini attinenti ai propri compiti istituzionali, al fine di consentirne l'inserimento nei programmi dell'unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata.

Art. 9.

Le sezioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2 svolgono le loro attività in conformità ai programmi preventivi annuali, ed alle relative varianti autorizzate, che saranno redatti dalle stesse in base alle indicazioni ed alle direttive determinate con le modalità previste dall'art. 6 della presente legge. Negli stessi programmi verranno opportunamente distinte eventuali azioni ed interventi concernenti l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva e rende esecutivi i programmi anzidetti entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, provvedendo contestualmente all'emissione di ordini di accreditamento, per l'intero importo dei singoli programmi approvati a favore dei funzionari preposti alle sezioni stesse, i quali sono considerati funzionari delegati ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di contabilità generale e sono obbligati alla rendicontazione annuale delle somme accreditate.

Al coordinamento operativo ed amministrativo delle sezioni specializzate ed operative provvede l'assessorato regionale della agricoltura e delle foreste che esercita altresì i controlli ritenuti necessari.

L'assessore regionale per le finanze è autorizzato ad assicurare, d'intesa con l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e nei limiti delle disponibilità recate da un apposito capitolo istituito nella rubrica destinata al « Provveditorato ed autoparco della Regione », le dotazioni finanziarie, nonchè quelle mobili ed immobili necessarie per consentire all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'espletamento dei compiti attribuitigli dalla presente legge.

Art. 10.

Per le finalità previste dalla presente legge è istituito il « Ruolo per l'assistenza tecnica e la promozione agricola », che è strutturato in conformità alla presente tabella:

Dirigente tecnico	100
Assistente tecnico	120
Totale . .	220

Al personale di cui alla precedente tabella si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale appartenente al ruolo tecnico dell'agricoltura di cui al « Quadro 1 » della tabella *F* allegata alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive aggiunte e modifiche.

Alle qualifiche del « Ruolo per l'assistenza tecnica e la promozione agricola » si accede per pubblico concorso, per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o forestali per la qualifica di dirigente tecnico, e di diploma di perito agrario per la qualifica di assistente tecnico, che hanno acquisito gli attestati previsti dal successivo art. 13.

Il personale che accede al ruolo previsto dal presente articolo e destinato esclusivamente, ferma restando l'irreversibilità delle proprie funzioni, ad assicurare le dotazioni delle sezioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2.

Art. 11.

Per il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale del ruolo di cui al precedente art. 10, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad istituire per ciascuno dei diversi settori operativi connessi alle attività di assistenza tecnica, provvedendo al relativo finanziamento, appositi corsi modulari, che saranno svolti, mediante la stipula di apposite convenzioni, dagli organismi universitari. Alle predette convenzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni. Ad ogni partecipante ai corsi anzidetti viene rilasciato dagli organismi universitari un attestato comprovante il giudizio del corpo insegnante circa il profitto conseguito.

Coloro che sulla base degli attestati anzidetti hanno conseguito il maggiore profitto in almeno tre corsi afferenti a diversi settori operativi, fermo restando il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 10, possono essere destinati alle sezioni specializzate di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della presente legge.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è altresì autorizzato a far partecipare alle iniziative previste dal presente articolo il personale appartenente al ruolo tecnico dell'agricoltura nonchè, fermi restando i relativi oneri a carico degli enti e degli organismi di appartenenza, quello appartenente agli analoghi ruoli dell'Ente di sviluppo agricolo che svolge le attività di assistenza tecnica nell'ambito delle sezioni operative istituite dall'ente medesimo ai sensi dell'art. 3 della presente legge, nonchè gli addetti all'assistenza tecnica delle organizzazioni che hanno stipulato le convenzioni previste dal successivo art. 14.

Art. 12.

Allo scopo di consentire una adeguata spinta promozionale dei diversi comparti produttivi dell'agricoltura siciliana mediante il valido inserimento di nuovi addetti alle attività promozionali, di assistenza tecnica e di informazione socio-economica, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti:

a) per l'istituzione dei corsi di cui al successivo art. 13;

b) per la concessione degli aiuti di avviamento e dei contributi per le diverse finalità rispettivamente previste dagli articoli 30 e 60 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

c) per l'erogazione, con le modalità di cui all'art. 18 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e successive aggiunte e modificazioni, di contributi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa amministrativa che sarà determinata dal sottocomitato regionale istituito dal precedente art. 5, da concedere in favore delle cooperative di agricoltori che affidano la consulenza tecnica delle loro aziende a laureati in scienze agrarie o in veterinaria o a periti agrari iscritti ai relativi albi o collegi professionali.

Art. 13.

I corsi previsti dalla lettera *a*) del precedente art. 12 mirano alla formazione ed alla specializzazione di duecento giovani che abbiano un'età non superiore ad anni 30, risultino in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o di perito agrario, ed intendano dedicarsi alle attività di assistenza tecnica e di promozione previste dalla presente legge.

I corsi anzidetti hanno una durata non inferiore a mesi 12 e non superiore a mesi 24 e debbono prevedere la partecipazione obbligatoria ed operativa, per un periodo corrispondente ad un terzo dell'intera durata del corso medesimo, alle attività svolte dalle sezioni operative di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, dalle analoghe sezioni istituite dall'Ente di sviluppo agricolo, dalle cooperative agricole e dalle associazioni di produttori giuridicamente riconosciute e rispettivi consorzi, nonchè dall'unità polivalente di sperimentazione e ricerca applicata.

Per l'anzidetta partecipazione, gli organismi di cui al precedente comma sono tenuti a rilasciare appositi attestati.

I corsi medesimi sono banditi rispettivamente per ciascuno degli anni 1978 e 1979 in misura pari al 50 per cento del totale delle unità previste dal primo comma del presente articolo e con l'osservanza del disposto del precedente art. 6.

Per l'ammissione a ciascuno dei corsi previsti dal presente articolo si terrà conto della votazione conseguita da ciascun candidato in base al titolo di studio posseduto ed a parità di votazione si procederà a norma delle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia dei concorsi per il pubblico impiego.

Allo svolgimento dei corsi provvedono, previa stipula di apposite convenzioni con l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, cui si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni, gli organismi universitari che sono, altresì, tenuti a rilasciare a ciascun partecipante un apposito attestato concernente il punteggio complessivo afferente al giudizio generale del corpo insegnante, nonché all'esito degli appositi esami all'uopo svolti a fine corso.

Ai partecipanti ai corsi previsti dal presente articolo può essere concessa, per il tramite degli organismi universitari interessati, un'indennità mensile di lire 100 mila, che è raddoppiabile in favore dei partecipanti con residenza in comuni distanti non meno di 50 chilometri dal luogo ove gli organismi universitari svolgono, ai sensi del precedente comma, i corsi medesimi.

Il punteggio conseguito a fine corso in base al disposto del terzo e sesto comma del presente articolo costituisce elemento di merito per la valutazione dei titoli relativi alla graduatoria finale dei partecipanti ai pubblici concorsi previsti dall'art. 10 della presente legge.

Costituisce altresì motivo di preferenza per la concessione degli aiuti e delle agevolazioni rispettivamente previsti dalle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 12 e dal successivo art. 14, l'instaurazione di rapporti stabili di consulenza o di assistenza con tecnici agricoli che abbiano avuto rilasciato gli attestati previsti dal presente articolo.

Art. 14.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare, sentito il sottocomitato regionale di cui al precedente art. 5 e previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, apposite convenzioni con le organizzazioni professionali di categoria e con le associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute, nonché con le organizzazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movi-

mento cooperativo che si impegnano a svolgere programmi di assistenza tecnica nei settori della divulgazione e della contabilità aziendale.

La convenzione fissa le modalità di esercizio e la localizzazione, per grandi aree, dell'assistenza tecnica, la qualifica del personale addetto, nonchè l'importo del contributo da concedere, che non può superare l'80 per cento della spesa globale ammessa.

Le inadempienze o le modifiche non autorizzate ai programmi anzidetti, comportano la decadenza della convenzione prevista dal precedente articolo.

Alle convenzioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni.

La vigilanza sullo svolgimento delle attività e sulla osservanza delle convenzioni stipulate è affidata all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 15.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, per l'espletamento di attività dirette concernenti il settore della qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura oltre che avvalersi degli organi centrali e periferici dell'assessorato e delle sezioni operative istituite con la presente legge, può stipulare, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, apposite convenzioni con istituti universitari, con istituti tecnici agrari e con istituti sperimentali operanti in Sicilia.

Alle predette convenzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni.

L'Ente di sviluppo agricolo, nonché le associazioni e le istituzioni riconosciute idonee ai sensi e per gli effetti della lettera *h*) del precedente art. 6 entro il 31 ottobre di ogni anno possono presentare all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i programmi delle attività che intendono realizzare per il medesimo settore nel corso dell'anno successivo, specificando il tipo e l'ubicazione dei corsi, la loro rispondenza alle norme degli articoli 57 e 58 della legge 9 maggio 1975, n. 153, nonchè i relativi preventivi di spesa.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del sottocomitato regionale di cui al precedente art. 5 autorizza entro il successivo 15 dicembre l'esecuzione dei programmi indicati dal precedente comma e provvede nel contempo alla concessione nonchè, previ opportuni controlli sullo svolgimento e la funzionalità dei corsi in questione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi previsti dall'art. 61 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 16.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli a titolo principale, che hanno i requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e dall'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'art. 11 della direttiva (CEE) n. 159 del 1972, e dalle determinazioni previste dalla lettera *d*) del precedente art. 6, i contributi annuali nella misura prevista dall'art. 29 della citata legge n. 153, e successive aggiunte e modificazioni.

Allo scopo di utilizzare i dati della rete di informazione contabile in agricoltura, di cui al regolamento (CEE) n. 79 del 1965, e successive aggiunte e modificazioni, ai fini di una più approfondita conoscenza della realtà agricola e della programmazione degli interventi in agricoltura, nonchè di consentire agli imprenditori agricoli di cui al precedente comma la migliore utilizzazione degli elementi e dei dati contabili che possono essere integrati anche da quelli dell'analisi di gestione aziendale, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di organismi universitari e dell'Istituto nazionale di economia agraria con sede in Roma, mediante la stipula di apposite convenzioni cui si applicano le disposizioni previste dall'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 17.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, per quanto non specificatamente previsto dai precedenti articoli, ad attuare le iniziative e gli interventi attribuiti alla competenza della Regione dal titolo V della legge 9 maggio 1975, n. 153, con particolare riferimento agli articoli 48, 49, 54, 55 e 56 della citata legge, nonchè a coordinare le attività che in base alle norme del medesimo titolo possono essere attribuite all'Ente di sviluppo agricolo e ad altri enti, associazioni, istituti ed organismi.

Art. 18.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare le convenzioni previste dall'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e dall'art. 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, e successive aggiunte e modificazioni, con istituti tecnici agrari statali e, per le finalità previste dall'art. 34 della sopracitata legge n. 36, con istituti, organismi ed enti già partecipanti all'unità polivalente di sperimentazione e ricerca applicata.

Art. 19.

Per la partecipazione ai pubblici concorsi di cui al precedente art. 10 di candidati che fruiscono, con l'adempimento ai relativi obblighi e fatte salve le sospensioni previste dalla vigente legislazione, di borse di studio istituite presso organismi universitari siciliani dalla pubblica amministrazione o da propri enti ed organi, si prescinde dall'acquisizione dell'attestato di cui al penultimo comma del medesimo articolo, nonchè dai limiti di età previsti dalle norme che regolano la materia.

L'utilizzazione delle borse di studio di cui al precedente comma nel rispetto degli adempimenti previsti dai relativi concorsi, costituisce in ogni caso elemento di merito per le finalità previste dal penultimo comma dell'art. 10 della presente legge.

Per le finalità previste dall'art. 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive aggiunte e modificazioni, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti nei limiti che saranno annualmente stabiliti con legge di bilancio.

Le borse di studio per la preparazione e la specializzazione professionale di tecnici agricoli, assegnate dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sono prorogate di un anno in favore dei medesimi laureati in agraria e periti agrari che in atto ne fruiscono nel rispetto degli adempimenti previsti dai relativi concorsi.

Art. 20.

Le comunità montane, d'intesa con le organizzazioni sindacali, professionali e cooperative delle categorie agricole, promuovono a livello comunale ed intercomunale conferenze ed assemblee di produttori per la più larga informazione e diffusione dei programmi di attività delle sezioni operative nonchè formulano proposte ed osservazioni ai fini dell'elaborazione dei programmi anzidetti.

Per le altre aree territoriali le iniziative anzidette sono assunte dalla competente amministrazione provinciale d'intesa con le organizzazioni previste al precedente comma.

Le sezioni operative di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge offrono agli enti previsti dal presente articolo la più utile collaborazione per il raggiungimento delle anzidette finalità.

Art. 21.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste informa annualmente con apposita relazione la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana sulle attività svolte dal servizio regionale per l'assistenza tecnica.

Art. 22.

Nella prima applicazione della presente legge, i programmi di cui al precedente art. 9 e riguardanti l'anno 1978 sono globalmente formulati, previo parere del sottocomitato regionale istituito dall'art. 5 della presente legge, dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che, per il corrente esercizio 1977, è altresì autorizzato a correlare alle esigenze operative previste dalla presente legge gli interventi disposti ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 54, e dell'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, e successive aggiunte e modificazioni.

Le attività e le dotazioni finanziarie relative ai programmi di cui al precedente comma possono essere modificate ed integrate, previo parere dell'anzidetto sottocomitato regionale, sulla base di programmi suppletivi che le sezioni di cui al precedente art. 2 possono formulare entro il 30 aprile 1978.

Art. 23.

Agli oneri occorrenti per le finalità previste dagli articoli 12, lettera b), 15 e 16, primo comma, e 17 della presente legge si fa fronte utilizzando i finanziamenti disposti dallo Stato per la attuazione delle iniziative e degli interventi di cui agli articoli 29 e 30 ed al titolo V della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 24.

Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate, per il 1977, le seguenti spese:

art. 5	lire	10 milioni
art. 9, primo, secondo e terzo comma	lire	600 milioni
art. 9, ultimo comma	lire	150 milioni
art. 11	lire	50 milioni
art. 12, lettera c)	lire	30 milioni
art. 13	lire	30 milioni
art. 14	lire	400 milioni
art. 16, secondo comma	lire	30 milioni
art. 18	lire	129 milioni
art. 19, terzo e quarto comma	lire	80 milioni
Totale	lire	1.509 milioni

Art. 25.

All'onere di lire 1.509 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede:

quanto a lire 1.325 milioni con parte delle disponibilità del cap. 51603 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977;

quanto a lire 44 milioni con parte delle disponibilità del cap. 51602 del bilancio medesimo;

quanto a lire 140 milioni con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 12010 del bilancio medesimo.

Agli oneri a carico degli esercizi successivi a quello in corso, che saranno iscritti a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 26.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1977

BONFIGLIO

ALEPPO

LEGGE 1° agosto 1977, n. 74.

Provvidenze a favore delle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche dell'aprile e maggio 1977 ed ulteriori interventi nel settore agricolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali gelate e grandinate verificatesi nel mese di aprile 1977 e dai venti sciroccali del maggio dello stesso anno, sono disposte, anche a titolo di anticipazione sugli interventi previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive aggiunte e modificazioni, le provvidenze previste dalla presente legge.

Hanno titolo a beneficiare delle provvidenze medesime le aziende agricole danneggiate ricadenti nei territori indicati nelle proposte di delimitazione avanzate dalla Regione per l'applicazione della predetta legge 25 maggio 1970, n. 364. A tal fine le proposte stesse vanno pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge devono essere presentate ai competenti uffici, anche tramite i comuni, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Art. 2.

Per il ripristino ed il potenziamento produttivo delle aziende i cui impianti viticoli risultano compromessi, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, anche a titolo di anticipazione sugli interventi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, le provvidenze previste per il reimpianto dei vigneti dall'art. 21 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, indipendentemente dalla presentazione del piano organico viticolo.

L'aliquota del contributo viene elevata fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Ai fini del comma precedente è ritenuta ammissibile la spesa inerente all'acquisto dei materiali ed ai lavori per l'estirpazione delle piante, la sistemazione del terreno, la messa a dimora delle piantine e dei pali di sostegno, la concimazione ed i trattamenti antiparassitari, l'innesto ed il reinnesto, mentre per le opere irrigue la misura del contributo è quella fissata con il richiamato art. 21 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.

Lo stanziamento previsto all'art. 71 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, per gli interventi di cui all'art. 21 della stessa legge è incrementato di lire 3.000 milioni da iscrivere nell'anno finanziario 1978.

Art. 3.

A favore delle aziende agricole singole od associate che effettuano gli interventi previsti dal precedente art. 2 e la cui superficie viticola non sia superiore ad ettari dieci è concesso l'aiuto complementare di cui all'art. 23 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, per quattro annualità in ragione di lire 400 mila all'anno per ogni ettaro di vigneto reimpiantato e per non più di cinque ettari.

L'aiuto di cui al precedente comma viene concesso con le modalità indicate nel secondo comma del predetto art. 23 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.

L'aiuto complementare di cui al presente articolo, limitatamente all'anno 1977, viene concesso nella misura ridotta di lire 300 mila ad ettaro anche alle aziende che non abbisognano del reimpianto, ma che abbiano subìto danni alla produzione in misura non inferiore al 60 per cento.

Lo stanziamento previsto dall'art. 71 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, per gli interventi di cui all'art. 23 della stessa legge è incrementato di lire 10.000 milioni, ripartiti nel periodo 1977-81, di cui lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio in corso.

Art. 4.

Per il ripristino ed il potenziamento produttivo delle aziende agricole le cui colture arboree risultano compromesse, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, anche a titolo di anticipazione sugli interventi di cui allo art. 4, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, nei casi di reimpianti, contributi in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile secondo i criteri di cui al precedente art. 2.

A favore delle predette aziende è concesso l'aiuto complementare di cui al precedente art. 3.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il periodo 1977-80, la spesa di lire 2.000 milioni di cui lire 500 milioni per l'esercizio in corso.

Art. 5.

Le richieste d'intervento per il ripristino ed il potenziamento produttivo previsto agli articoli 2 e 4 della presente legge sono sottoposti al parere dei comitati provinciali di cui all'art. 50 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.

Art. 6.

A favore delle aziende agricole danneggiate di cui all'art. 1, possono essere concessi, anche a titolo di anticipazione sugli interventi che per le stesse finalità saranno disposti dal Ministro

per l'agricoltura e le foreste, a norma della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive aggiunte e modificazioni, prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale ed a tasso agevolato previsti dall'art. 7 della legge medesima, limitatamente ad un importo non superiore a lire 15 milioni.

Alle aziende agricole che godono dell'aiuto complementare di cui ai precedenti articoli 3 e 4 i prestiti previsti al presente articolo sono concessi per le superfici agrarie non coperte dallo aiuto complementare stesso.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario in corso, il limite quinquennale di impegno di lire 5.800 milioni.

Art. 7.

In alternativa alle provvidenze di cui all'art. 6 della presente legge, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai cerealicoltori un contributo di lire 16 mila per ogni quintale di semente certificata di grano duro acquistato ed utilizzato per la semina della campagna 1977-78.

Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse limitatamente ai quantitativi occorrenti per la semina dei fondi da parte dei beneficiari medesimi coltivatori e per un ammontare contributivo massimo di lire 200 mila.

Per le finalita previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

Art. 8.

Per le opere ed i lavori di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad anticipare il 50 per cento dei contributi in conto capitale concessi.

Tale anticipazione è elevata al 60 per cento a favore dei coltivatori diretti, coloni e compartecipanti.

Art. 9.

L'erogazione dei beneifici della presente legge è condizionata alla continuità dei rapporti agrari esistenti.

Ai fini dei precedenti articoli 2 e 4 è data facoltà di iniziativa ai coloni e compartecipanti nei casi in cui non provvede il concedente, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 10

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza i consorzi di bonifica a concedere, a favore dei proprietari consorziati dei territori di cui all'art. 1 della presente legge, lo sgravio di tutti i contributi consortili iscritti a ruolo per il 1977 ed in scadenza alle rate di aprile e giugno del medesimo anno.

L'amministrazione regionale rimborsa ai predetti consorzi, su loro relazione, il mancato introito per la parte dei ruoli non riscossi.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

Art. 11.

Le norme contenute nell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 44 e nell'art. 3 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 4, nonchè quelle previste nell'art. 9 della legge regionale 23 dicembre 1976, n. 85, si applicano per le operazioni di ammasso volontario di grano duro e di grano duro danneggiato relative al raccolto del 1977.

La misura delle anticipazioni per le operazioni di ammasso di cui al precedente comma è stabilita rispettivamente in lire 21.500 ed in L. 20.000 per quintale di prodotto conferito.

Per le finalità di cui ai precedenti commi per l'anno finanziario in corso è prevista l'ulteriore spesa di lire 500 milioni.

Art. 12.

A decorrere dalla vendemmia 1977, i prestiti di conduzione previsti dall'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, modificato dall'art. 4 della legge regionale 25 ottobre 1975, n. 70, sono determinati nella misura di lire 2.000 per quintale di uva conferita.

Per l'attuazione del presente articolo lo stanziamento del cap. 55464 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 è incrementato di lire 800 milioni.

Art. 13.

In favore delle cantine sociali e cooperative vitivinicole che per effetto dell'attuale crisi del mercato vinicolo risultano debitrici in dipendenza di finanziamenti ottenuti per la concessione di anticipazioni ai soci per il conferimento di uve di produzione 1976, nonchè per le spese di gestione afferenti alla campagna 1976-77, possono essere accordati, da parte degli istituti bancari esercenti il credito agrario, finanziamenti della durata massima di mesi tre, assistiti dal concorso dell'IRCAC nel pagamento degli interessi in misura tale che gli enti beneficiari non vengano gravati di tassi superiori al 3 per cento.

I finanziamenti sono commisurati al controvalore delle giacenze dei prodotti della vendemmia 1976, calcolato in ragione dell'80 per cento del prezzo di lire 1.500 per grado ettolitro, ed in ogni caso per un ammontare non superiore a quello corrispondente all'esposizione in essere, derivante dai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo.

La liquidazione del concorso sugli interessi verrà effettuata in unica soluzione dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione, in favore del quale viene accreditata la somma di lire 500 milioni per le finalità di cui al presente articolo.

Le operazioni di cui al presente articolo sono assistite dalla garanzia fidejussoria dell'IRCAC.

Art. 14.

Alle società cooperative agricole del settore vitivinicolo e loro consorzi, ed agli altri enti indicati all'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, possono essere concessi dagli istituti che esercitano il credito agrario prestiti quinquennali a tasso agevolato il cui ammontare non può essere superiore all'importo del credito, maggiorato degli oneri connessi, vantato nei confronti dell'AIMA per il ritardato pagamento, per le campagne di commercializzazione 1974-75 e 1975-76, dei contributi di magazzinaggio a breve e medio termine nonchè dei contributi comunitari e del ricavato della vendita dell'alcool per le distillazioni agevolate in applicazione di regolamenti comunitari.

A favore degli organismi ed enti di cui al precedente comma, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere il concorso regionale nel pagamento degli interessi relativi ai prestiti quinquennali anzidetti, nella misura che sarà determinata dal comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato per l'anno finanziario in corso il limite quinquennale di impegno di lire 450 milioni.

Art. 15.

In relazione alle opere di ampliamento e di ammodernamento eseguite nel periodo dal 1° gennaio 1975 al 30 giugno 1976 è concesso alla cantina Saraceno di Alcamo il contributo previsto dall'art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, fino alla concorrenza di lire 1.500 milioni, imputando la relativa spesa al cap. 55458 del Fondo di solidarietà nazionale, rubrica assessorato dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1977.

Art. 16.

Il comitato di gestione del fondo di rotazione dell'ESA è autorizzato a disporre la concessione in favore dei soci della cantina Saraceno di Alcamo di un'anticipazione pari alla somma dovuta a ciascun socio sulle risultanze del bilancio consuntivo approvato a saldo delle spettanze derivanti dalla vendita del vino e del mosto prodotti nella campagna vitivinicola 1975-76.

Unitamente alla domanda, che deve essere munita di una certificazione rilasciata dal commissario regionale della cantina Saraceno, i beneficiari debbono sottoscrivere apposito atto di cessione a favore del predetto fondo di rotazione dell'importo loro dovuto dalla cantina Saraceno per le operazioni di vendita di cui al precedente comma.

Il fondo medesimo è autorizzato ad erogare i prestiti di cui al presente articolo anche ai soci della cantina che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21.

Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione dell'ESA è incrementato di lire 237 milioni.

Art. 17.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su conforme parere del sottocomitato regionale per la zootecnia, istituito dall'art. 50 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzato ad attuare gli interventi previsti dal presente articolo al fine di agevolare la commercializzazione di bovini di razza indigena, di età non inferiore a mesi quindici, nati ed allevati allo stato brado nelle aree montane ed interne che saranno delimitate dall'assessore stesso con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana nonchè, a cura dei sindaci dei comuni interessati, nell'albo pretorio dei comuni medesimi.

Gli interventi predetti possono riguardare:

a) la concessione di un contributo straordinario di lire 70.000 per ogni capo avviato alla macellazione entro il 31 ottobre 1977 e per ciascun allevatore per un numero complessivo di capi non superiore a trenta;

b) la concessione a favore di organismi associativi e cooperativi, consorzi agrari e loro federazioni, di un contributo nella misura massima dell'80 per cento della spesa complessiva di raccolta, macellazione, conservazione e vendita collettiva di bovini sostenuta fino al 31 ottobre 1977;

c) la concessione a favore degli organismi anzidetti di contributi sugli interessi per le anticipazioni previste dalle norme sul credito agrario e corrisposte agli allevatori conferenti, in misura tale da lasciare a carico degli organismi stessi un tasso di interesse non inferiore al quattro per cento;

d) la concessione agli allevatori conferenti, per il tramite dei predetti organismi, di un contributo straordinario di L. 20.000 per ogni soggetto conferito.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

Art. 18.

In alternativa alle provvidenze di cui al precedente art. 6, a favore degli allevatori che esercitano la zootecnia di tipo brado, l'ente di sviluppo agricolo è autorizzato a concedere prestiti ad ammortamento quinquennale ed al tasso del 2 per cento, in misura non superiore a L. 100.000 per capo bovino adulto di razza indigena, e di L. 10.000 per capo ovino o caprino, e fino ad un massimo di L. 3.000.000 per ciascun beneficiario.

Per l'ottenimento del prestito gli interessati dovranno produrre, unitamente alla istanza, la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ed il certificato rilasciato dalla commissione di cui al successivo art. 21, attestante il tipo di allevamento esercitato, il numero dei capi di bestiame posseduto, nonchè la relativa specie e razza.

Per le finalità del presente articolo, il fondo di rotazione istituito con l'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementato di L. 3.000 milioni;

Il fondo medesimo è autorizzato ad erogare i prestiti di cui al presente articolo anche ad allevatori che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21.

Art. 19.

La proposta di dichiarazione dei caratteri di eccezionalità degli eventi e di delimitazione delle zone colpite, nonchè gli elenchi delle aziende agricole richiedenti con la specifica dei danni sofferti, saranno comunicati ai sindaci dei comuni interessati i quali provvedono alla pubblicazione nell'albo comunale per la durata di 60 giorni, dandone comunicazione alla commissione di cui al successivo art. 21.

Analoga comunicazione sarà fatta all'atto della concessione dei contributi e dei concorsi.

Art. 20.

Entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione, i sindaci dei comuni interessati, previo parere della commissione comunale di cui al successivo articolo, potranno avanzare all'assessorato dell'agricoltura e delle foreste adeguate motivazioni per la rettifica delle proposte di dichiarazione degli eventi e di delimitazione delle zone colpite.

E' data, altresì, facoltà alla predetta commissione comunale di formulare all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, per i provvedimenti di competenza, motivati rilievi in merito alle agevolazioni disposte in applicazione della presente legge.

Art. 21.

E' istituita, presso ciascun comune della Regione, una commissione comunale così formata:

a) dal sindaco o da un suo delegato che la presiede;

b) da tre consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza del gruppo di minoranza più numeroso;

c) da cinque componenti designati dalle maggiori organizzazioni professionali a carattere nazionale;

d) da tre componenti designati dalle maggiori organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

La commissione è nominata dal sindaco entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Le assegnazioni dello Stato effettuate a norma della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive aggiunte e modificazioni, nei limiti dell'intervento finanziario della Regione per le finalità di cui agli articoli 2, 4 e 6 della presente legge, sono acquisite al bilancio regionale.

Nel caso di parziale o mancato accoglimento delle proposte di cui all'art. 1 della presente legge, ovvero nel caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione rispetto alle assegnazioni disposte dallo Stato per l'applicazione degli articoli 4 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, l'onere delle provvidenze concesse resta a carico della Regione.

Art. 23.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai consorzi di bonifica contributi da destinare alle finalità previste dal sesto comma dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'assegnazione dovrà effettuarsi in proporzione alle passività dei consorzi alla data del 31 dicembre 1976.

All'onere di cui al presente articolo si provvede con le assegnazioni riservate alla Regione in base alla citata norma statale.

Art. 24.

Nella prima applicazione della legge concernente « Provvedimenti in materia di assistenza tecnica ed attività promozionali in agricoltura », approvata dall'assemblea regionale nella seduta pomeridiana del 20 luglio 1977, il personale degli ex centri di assistenza tecnica e del campo sperimentale Olivo di Gela, di cui alle leggi regionali 29 dicembre 1973, n. 54, 31 dicembre 1974, n. 60 e 20 aprile 1976, n. 36, è inquadrato a decorrere dal 1° gennaio 1978 ed a domanda da presentare entro il termine perentorio del 30 settembre 1977, con le modalità di cui ai successivi commi ed in base al titolo di studio posseduto al 31 dicembre 1973, nelle qualifiche di dirigente tecnico ed assistente tecnico del ruolo istituito con l'art. 10 della legge anzidetta approvata nella seduta del 20 luglio 1977.

Il personale privo del titolo di studio necessario per l'inquadramento nelle qualifiche anzidette è inquadrato, con le stesse modalità previste dal presente articolo, in un ruolo ad esaurimento che si aggiunge al ruolo istituito dal soprarichiamato art. 10 ed in qualifiche corrispondenti al titolo di studio posseduto.

Il personale di cui al presente articolo conserverà come assegno *ad personam*, riassorbibile con il conseguimento delle successive classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali, l'eventuale differenza tra il trattamento economico goduto e quello spettante con l'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo.

Il servizio prestato presso gli ex centri di assistenza tecnica ed il campo sperimentale Olivo di Gela, nonchè quello prestato in applicazione dell'art. 63 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è considerato utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, previa domanda di riscatto da presentarsi entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella iniziale, il servizio precedentemente prestato è riconosciuto nella misura del 50 per cento e per un massimo di quattro anni.

Per quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione regionale.

Il personale che non si avvarrà della facoltà prevista dal primo e secondo comma del presente articolo manterrà la posizione giuridica acquisita e le mansioni esercitate ai sensi delle leggi regionali 29 dicembre 1973, n. 54, 31 dicembre 1974, n. 60 e 20 aprile 1976, n. 36.

Art. 25.

Il personale delle soppresse scuole professionali, che è inquadrato ai sensi della legge regionale 1° agosto 1974, n. 34, nelle qualifiche di dirigente ed assistente del ruolo amministrativo dell'amministrazione regionale, provvisto del titolo di studio di cui al secondo comma degli articoli 34 e 37 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, assegnato o da assegnare in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'assessorato regionale della agricoltura e delle foreste, può esercitare le funzioni previste dagli articoli 33 e 36 della citata legge n. 7 in corrispondenza della qualifica in atto rivestita e ferma restando l'appartenenza al ruolo nel quale è inquadrato.

L'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente è subordinato ad apposita autorizzazione dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previa domanda del personale interessato.

Art. 26.

All'onere di lire 19.287 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede:

a) quanto a lire 1.000 milioni con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso;

b) quanto a lire 420 milioni con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione utilizzabili ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36;

c) quanto a lire 3.580 milioni con parte delle disponibilità del cap. 51602 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, di cui lire 2.293,3 milioni iscritte ai sensi della legge regionale 18 giugno 1977, n. 40;

d) quanto a lire 5.000 milioni, autorizzate per le finalità degli articoli 3, 7, 10 e 11 con parte delle economie per interessi ed oneri connessi per l'anno finanziario 1976 relativi ai mutui di cui all'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, utilizzabili a termine dell'art. 7 della legge medesima;

e) quanto a lire 8.787 milioni, autorizzate per le finalità degli articoli 6 (quota parte lire 2.874 milioni), 17 e 18 (quota parte lire 2.913 milioni), con la riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti dall'art. 71 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, per le finalità dell'art. 4, lire 1.500 milioni, e dell'art. 9, lire 7.287 milioni;

f) quanto a lire 500 milioni, autorizzate per le finalità dello art. 13, con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 55002 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Lo stanziamento dell'art. 71 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, ridotto con il precedente comma, sarà ripristinato negli esercizi finanziari successivi a quello in corso.

All'onere di lire 37.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge ed all'onere di lire 8.787 milioni per il ripristino dello stanziamento di cui all'art. 71 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso, si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 27.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1977

BONFIGLIO

ALEPPO

LEGGE 1° agosto 1977, n. 75.
Interventi finanziari per l'esecuzione di opere pubbliche in agricoltura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per far fronte alle immediate esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori in corso fino alla data del 31 dicembre 1977, riguardanti le opere irrigue previste dalla legge regionale 16 agosto 1974, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

Il programma di spesa di cui al precedente comma è predisposto dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 2.

Per l'integrazione di opere idrauliche in corso di esecuzione connesse con programmi di irrigazione promossi dall'ente di sviluppo agricolo e con finanziamenti a carico del bilancio è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.

La spesa di cui al comma precedente è autorizzata quanto a lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1977 e quanto a lire 3.500 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

Il relativo programma di spesa predisposto dall'ESA è sottoposto dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste al parere preventivo della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 3.

Per sopperire agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali delle altre opere pubbliche finanziate dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sia a carico del bilancio della Regione che del fondo di solidarietà nazionale, è autorizzata, altresì per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di lire 4.000 milioni e per quello successivo la spesa di lire 3.000 milioni.

La predetta spesa è comprensiva della quota necessaria per il reintegro delle somme destinate all'esecuzione delle opere ed utilizzate, ai sensi della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, per il pagamento dei compensi revisionali.

Art. 4.

Fino al 30 giugno 1978 per le opere pubbliche concernenti il settore dell'agricoltura e delle foreste l'aliquota per il rimborso delle spese generali a favore degli enti concessionari viene determinata con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato tecnico amministrativo di cui alla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, su deliberazione della giunta regionale.

Art. 5.

Per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere al cap. 55851 del bilancio della Regione in ragione di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1977 e di lire 8.500 milioni per l'esercizio 1978.

Il programma di opere di cui al precedente comma è predisposto dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente commissione legislativa della assemblea.

Art. 6.

Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e dall'art. 34 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni da iscrivere al cap. 56756 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale della agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

All'onere di lire 24.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 20.000 milioni con parte delle economie per interessi ed oneri connessi per l'anno finanziario 1976 relativi ai mutui di cui all'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, utilizzabili a termine dell'art. 7 della legge medesima e quanto a lire 4.000 milioni, autorizzate per le finalità dell'art. 6, con la riduzione di pari importo dello stanziamento per l'anno 1977 previsto dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, per le finalità dell'art. 1, lettera *c*), della legge stessa.

Lo stanziamento dell'art. 1, lettera *c*), della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, ridotto con il precedente comma, sarà ripristinato negli esercizi finanziari successivi a quello in corso.

All'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e all'onere di lire 4.000 milioni per il ripristino dello stanziamento di cui all'art. 1, lettera *c*); della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso, si provvede quanto a lire 10.000

milioni con parte delle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e quanto a lire 9.000 milioni con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1977

BONFIGLIO

ALEPPO

LEGGE 1° agosto 1977, n. **76**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1976, n. 47: « Concessione di un'indennità integrativa di accompagnamento in favore dei non vedenti ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dell'indennità integrativa di accompagnamento, spettante ai cittadini non vedenti, di cui al comma primo dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 47, è elevata a L. 25.000 mensili con effetto dal 1° gennaio 1978.

Art. 2.

L'assessore regionale per gli enti locali è autorizzato altresì a corrispondere, a decorrere dal mese successivo alla entrata in vigore della presente legge, al solo titolo della cecità, ai cittadini non vedenti dell'età dai 6 ai 18 anni, il cui *deficit* visivo sia assoluto o limitato alla percezione dell'ombra e della luce, e purchè la minorazione non sia dovuta a causa civile di guerra, di servizio o di lavoro, un assegno di accompagnamento di L. 25.000 mensili.

L'assegno di accompagnamento spetta ai non vedenti residenti nel territorio della Regione siciliana da almeno due anni dalla presentazione della domanda di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 3.

Il comma secondo dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 47, è così sostituito:

« L'indennità integrativa spetta ai cittadini non vedenti residenti nel territorio della Regione siciliana da almeno due anni dalla presentazione della domanda ».

Art. 4.

L'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 47, è così sostituito:

« La domanda per ottenere l'indennità integrativa prevista dall'art. 2 è presentata dall'interessato all'assessorato regionale degli enti locali tramite la sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi, nella cui giurisdizione territoriale di competenza risiede l'interessato, e dovrà essere corredata:

a) del certificato di nascita;

b) del certificato di residenza con l'indicazione della data d'iscrizione nei registri anagrafici;

c) di un certificato rilasciato dalla prefettura attestante che l'interessato beneficia dell'indennità prevista dalla legge 3 giugno 1975, n. 160.

L'indennità predetta decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda alla sezione provinciale della Unione italiana ciechi, nella cui giurisdizione territoriale di competenza risiede l'interessato.

E' fatto obbligo ai beneficiari di far pervenire all'assessorato regionale degli enti locali un certificato di esistenza in vita, alla fine di ogni anno ».

Art. 5.

Nel caso in cui l'aspirante all'indennità integrativa di cui all'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 47, ha avuto riconosciuto il regolamentare requisito della cecità in ambo gli occhi dalla commissione sanitaria oculistica operante presso l'ufficio del medico provinciale ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, ma non riscuota ancora il beneficio statale di cui alla legge 3 giugno 1975, n. 160, la domanda deve essere corredata, in tal caso, dai seguenti altri documenti in sostituzione di quelli indicati alla lettera *c*) dell'art. 4 della presente legge e alla lettera *c*) dell'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 47:

a) della copia del certificato medico oculistico rilasciato, a richiesta della sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi territorialmente competente, dalla commissione sanitaria richiamata nel presente articolo;

b) di un atto sostitutivo dell'atto di notorietà, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che la cecità non derivi da cause civili di guerra, di servizio o di lavoro.

Art. 6.

La domanda per ottenere l'assegno di accompagnamento, di cui all'art. 2 della presente legge, è presentata dalla persona esercente la patria potestà o tutela all'assessorato regionale degli enti locali tramite la sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi, nella cui giurisdizione territoriale di competenza risiede l'interessato, e dovrà essere corredata:

a) del certificato di nascita;

b) del certificato di residenza con l'indicazione della data d'iscrizione nei registri anagrafici;

c) di un certificato rilasciato da un medico oculista attestante l'esistenza del requisito della cecità in ambo gli occhi nei termini precisati all'art. 2 della presente legge;

d) di un atto sostitutivo dell'atto di notorietà, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con il quale l'esercente la patria potestà o tutela attesti che la cecità del minore non vedente non derivi da causa civile di guerra, di servizio o di lavoro.

L'assegno di accompagnamento è corrisposto dal mese successivo a quello della presentazione della domanda alla sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi, nella cui giurisdizione territoriale di competenza risiede l'interessato.

E' fatto obbligo all'esercente la patria potestà o tutela di far pervenire all'assessorato regionale degli enti locali un certificato di esistenza in vita del non vedente minore, beneficiario dell'assegno stesso, alla fine di ogni anno.

Art. 7.

L'assessorato regionale degli enti locali, al fine di accertare la reale esistenza in ambo gli occhi del requisito regolamentare della cecità, deve far sottoporre ad un medico oculista, residente nel capoluogo di provincia, l'aspirante all'assegno di accompagnamento di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 8.

Per la liquidazione dell'indennità integrativa di accompagnamento, di cui all'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 47, e dell'assegno di accompagnamento, di cui all'art. 2 della presente legge, sono emessi dall'assessorato regionale degli enti locali ordinativi di accreditamento a favore di un funzionario dirigente, il quale provvede all'apertura di un conto corrente postale intestato all'assessorato regionale stesso, versandovi l'importo occorrente per mezzo di ordinativi di pagamento.

Il pagamento dell'indennità integrativa di accompagnamento e dell'assegno di accompagnamento ha luogo ogni trimestre mediante emissione di assegni di conto corrente postale, modello Ch 16 localizzati, intestati, per l'indennità integrativa, al diretto beneficiario, e per l'assegno di accompagnamento alla persona esercente la patria potestà o tutela.

Il funzionario delegato, nel rendere conto delle somme accreditategli, allega la ricevuta di versamento all'amministrazione postale ed i certificati di allibramento rilasciati dalla stessa, comprovanti l'avvenuta emissione degli assegni.

L'assegno mod. Ch 16 di cui sopra, può essere emesso a favore di persona diversa dal beneficiario dell'indennità integrativa di accompagnamento purchè questi ne faccia delega anche con scrittura privata con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

L'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 47, è abrogato.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in lire 670 milioni, si provvede con parte dell'incremento delle entrate tributarie della Regione.

Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi al 1978 da sostenere per le finalità della legge regionale 6 maggio 1976, n. 47, modificata ed integrata dalla presente, saranno determinati a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1977

BONFIGLIO

MURATORE

LEGGE 1° agosto 1977, n. 77.

Proroga o integrazione delle provvidenze previste dalle leggi regionali 21 febbraio 1976, n. 12, 6 maggio 1976, n. 49, 7 maggio 1976, n. 65, 6 maggio 1976, n. 50, 7 maggio 1976, n. 62, 6 marzo 1976, n. 26, riguardanti rispettivamente i lavoratori dell'Industria siciliana arredamenti metallici di Palermo, della « Meridional Plastic » di Gela, della « Silvestar » di Isola delle Femmine, della « Alfredo Micali » di Messina, della « Bellanca e Amalfi » e « Niceta » di Palermo, dei « Pastifici riuniti della Valle del Platani » di Casteltermini e provvidenze straordinarie in favore dei dipendenti dell'Hotel Centrale di Palermo e della clinica « S. Barbara » di Gela.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata dei corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori che risultavano occupati presso l'Industria siciliana arredamenti metallici nel comune di Palermo, di cui alla legge regionale 21 febbraio 1976, n. 12, è prorogata per un ulteriore periodo di tre mesi.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 milioni.

Art. 2.

Le provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori della « Meridional Plastic », con sede in Gela, previste nella legge regionale 6 maggio 1976, n. 49, sono prorogate per un ulteriore periodo di tre mesi.

Per le finalità del presnete articolo è autorizzata la spesa di lire 15 milioni.

Art. 3.

Le provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori già dipendenti dalle ditte « Bellanca e Amalfi » e « Niceta » di Palermo, previste nella legge regionale 7 maggio 1976, n. 62, sono prorogate per un ulteriore periodo di tre mesi.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni.

Art. 4.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati presso l'Hotel Centrale di Palermo alla data del 1° ottobre 1976 una indennità straordinaria *una tantum* nella misura di L. 300.000 ciascuna.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente comma, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 15 milioni.

Art. 5.

In favore dei lavoratori dipendenti della clinica « S. Barbara », con sede in Gela, già oggetto delle provvidenze previste nella legge regionale 7 maggio 1976, n. 64, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere. con le stesse modalità della legge richiamata, un'indennità *una tantum* nella misura di L. 300.000 ciascuno.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 milioni.

Art. 6.

Per l'attuazione della legge regionale 6 marzo 1976, n. 26, recante provvidenze straordinarie a favore dei lavoratori dei « Pastifici riuniti della Valle del Platani » di Casteltermini, la spesa autorizzata con l'art. 3 della predetta legge è aumentata di lire 25 milioni.

Art. 7.

L'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 65, è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori che frequenteranno i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione spettante in base al contratto nazionale di categoria.

Ove l'azienda si avvalga delle facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente, i lavoratori ammessi alla frequenza del corso sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori fino al 100 per cento della retribuzione contrattuale.

Qualora i corsi di riqualificazione non venissero istituiti entro il 1° settembre 1977, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad utilizzare lo stanziamento di cui all'art. 4 della presente legge per corrispondere ai dipendenti già occupati presso la ditta « Silvestar » alla data del 1° dicembre 1975, e licenziati entro l'8 febbraio 1976, un'indennità straordinaria, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 1° settembre 1977, pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale spettante in base al contratto nazionale di categoria, e comunque in misura non superiore a L. 300.000 mensili ».

Art. 8.

Al fine di completare i corsi di riqualificazione in favore dei lavoratori dell'azienda manifatture confezioni tessili « Alfredo Micali » di Messina disposti con legge regionale 6 maggio 1976, n. 50, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 70 milioni.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, con le modalità della soprarichiamata legge 6 maggio 1976, n. 50, provvederà a restituire il corso di riqualificazione a favore dei lavoratori occupati alla data del 31 dicembre 1977 per i residui settantuno giorni.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 195 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere relativo, ricadente nell'esercizio finanziario 1977, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1977

BONFIGLIO

TRAINA

LEGGE 1° agosto 1977, n. 78.

Intervento straordinario per il finanziamento di corsi di formazione professionale ed integrazione dello stanziamento in favore dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di normalizzare l'attività dei corsi di formazione professionale, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, in via eccezionale ed in irripetibile sanatoria, a finanziare i corsi normali, in regola con le prescritte formalità nei confronti dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, iniziati entro il 31 ottobre 1976 da enti di formazione, operanti nell'ambito della Regione siciliana, per la durata prevista dalle attuali normative statali per le specifiche attività.

I corsi da ammettere a finanziamento, ai sensi del precedente comma, non possono superare in nessun caso il numero complessivo dei corsi effettivamente svolti dagli stessi enti nell'anno formativo 1975-76

Art. 2.

L'accertamento dell'inizio e della conduzione dei corsi è effettuato dall'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, avvalendosi degli uffici provinciali del lavoro.

I corsi sono finanziati, sentita la commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori, prevista dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, a condizione che gli enti attestino di averli svolti nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti in materia.

Art. 3.

Lo stanziamento di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, è aumentato per il corrente esercizio finanziario, di lire 800 milioni.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione ripartirà tale somma tra i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria di Palermo e Siracusa rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 2.800 milioni, di cui lire 2.000 milioni per le finalità dell'art. 1 e lire 800 milioni per le finalità dell'art. 3.

Art. 5.

All'onere di lire 1.800 milioni si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, e all'onere di lire 1.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 51603 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1977

BONFIGLIO

TRAINA

LEGGE 1° agosto 1977, n. 79.

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, recante provvedimenti per l'incentivazione dell'attività delle cooperative edilizie nel territorio della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è così modificato:

« I contributi integrativi di cui al primo comma per consentire la contrazione dei mutui sino all'intero importo della spesa necessaria per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle costruzioni, sono concessi tenendo conto degli aumenti dei costi di costruzione che si verifichino sino alla stipula dell'atto di mutuo ».

Per le finalità dell'art. 16, ultimo comma, della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è autorizzato, per l'anno finanziario 1977, il limite venticinquennale di impegno di lire 3.000 milioni.

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è così modificato:

« Il costo massimo ammissibile per gli alloggi che usufruiscono dei contributi previsti dalla presente legge è determinato semestralmente dall'assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il comitato tecnico-amministrativo regionale. La determinazione del costo massimo delle aree di proprietà della cooperativa e dei consorzi deve essere fatta con i criteri previsti dal titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 3.

I mutui di cui agli articoli 1 e 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, sono concessi dagli enti mutuanti anche quando le aree concesse dai comuni o localizzate ai sensi dell'art. 2 della predetta legge non siano di proprietà dei comuni stessi o quando le aree debbano essere espropriate direttamente dalle cooperative o loro consorzi, semprechè sia stato ottenuto il decreto di occupazione d'urgenza e siano iniziate le procedure di esproprio.

Nel caso previsto dal precedente comma la garanzia della Regione, nei confronti dell'ente mutuante, è immediatamente operante e copre l'intero credito dell'ente medesimo.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è così modificato:

« I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici, che con lo stesso provvedimento approva il progetto dell'opera, previo parere dei dirigenti del ruolo tecnico dell'assessorato medesimo o del comitato tecnico-amministrativo regionale che dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla presentazione del progetto ».

Art. 5.

All'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è aggiunto il seguente comma:

« I mutuatari debbono approntare, congiuntamente alla contabilità finale dei lavori, la tabella millesimale del valore degli alloggi sulla quale dovrà pronunciarsi espressamente il collaudatore, nel certificato di collaudo ».

Art. 6.

All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente sull'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno medesimo, utilizzabili ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1977

BONFIGLIO

CARDILLO

LEGGE 1° agosto 1977, n. **80**.

Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione siciliana, al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale dell'Isola e di sviluppare la più ampia fruizione dei beni culturali e ambientali e di ogni altro bene che possa costituire testimonianza di civiltà, provvede alla loro tutela e promuove le più idonee attività sociali e culturali.

Nel rispetto del principio del pluralismo culturale ed assicurando la coincidenza dell'uso dei beni con la loro fruizione, la Regione siciliana promuove altresì lo sviluppo ed il coordinamento delle attività e delle strutture culturali degli enti locali o di interesse locale.

Art 2.

I beni culturali ed ambientali oggetto della presente legge sono:

1) naturali e naturalistici;
2) paesistici, architettonici ed urbanistici;
3) archeologici;
4) etno antropologici;
5) storici, artistici ed iconografici;
6) bibliografici;
7) archivistici.

Art. 3.

In attesa della riforma dell'amministrazione regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 86, tutte le attribuzioni di competenza della Regione nella materia dei beni culturali ed ambientali sono svolte dall'assessorato regionale della pubblica istruzione, che assume la denominazione di assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Esso esercita, oltre alle funzioni previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, le funzioni previste dalla presente legge, nonchè quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637.

Art. 4.

E' istituito il consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.

Esso è composto:

a) dal presidente della Regione;

b) dagli assessori regionali per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per le finanze, per lo sviluppo economico e per il turismo;

c) da nove membri eletti dall'assemblea regionale anche fra i suoi componenti, scelti fra esperti nelle materie indicate all'art. 2 o fra titolari di cattedre in scienze umanistiche, con voto limitato a uno;

d) da sei membri designati dalle associazioni regionali degli enti locali e loro amministratori, scelti tra i consiglieri comunali e provinciali;

e) da nove docenti universitari di materie relative ai beni di cui all'art. 2, scelti dal presidente della Regione, sentita la commissione legislativa per i beni culturali dell'assemblea regionale;

f) da tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative, designati dalle rispettive confederazioni;

g) da tre rappresentanti eletti dai presidenti dei consigli scolastici provinciali, fra gli stessi;

h) da un esperto designato dalla conferenza episcopale siciliana;

i) da un rappresentante dell'associazione « Italia nostra »;

l) da tre rappresentanti delle associazioni ricreative e culturali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

m) da cinque rappresentanti del personale scientifico e tecnico delle soprintendenze, eletti, uno per ciascuna sezione indicata all'art. 12, dal personale medesimo;

n) da un rappresentante della sezione regionale siciliana dell'Associazione italiana biblioteche;

o) da due rappresentanti del personale tecnico e scientifico dei centri regionali rispettivamente del restauro e della catalogazione, eletti dal personale medesimo;

p) da quattro rappresentanti degli istituti di alta cultura con sede in Sicilia, di cui uno dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo;

q) dal rappresentante della Regione nel Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.

Il consiglio regionale è presieduto dal presidente della Regione o da un suo delegato.

Alle sedute del consiglio regionale partecipano con voto consultivo, il direttore regionale per i beni culturali e ambientali, nonchè i soprintendenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Il consiglio regionale è nominato con decreto del presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 5.

Il consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali è convocato dal presidente almeno una volta ogni trimestre e comunque tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Il consiglio adotta le proprie deliberazioni di regola a maggioranza semplice.

Il consiglio, per i singoli programmi da esso stabiliti, si articola in gruppi di lavoro, che possono invitare esperti italiani o stranieri di riconosciuto valore scientifico nonchè sentire i presidenti dei consigli locali, rappresentanti di enti locali e di pubbliche amministrazioni, di associazioni ed organismi operanti nel settore.

Gli atti del consiglio sono ordinariamente pubblici.

Entro sei mesi dal relativo insediamento, il consiglio regionale approva il proprio regolamento interno.

Le funzioni di componente del consiglio sono gratuite.

Ai componenti il consiglio regionale non residenti a Palermo sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio ed un'indennità di missione in conformità a quanto previsto per i dirigenti dell'amministrazione regionale.

Possono essere corrisposti agli esperti di cui al terzo comma del presente articolo, in relazione alla peculiarità degli apporti scientifico-culturali, i compensi previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, determinati con decreto motivato del presidente della Regione.

Art. 6.

Il consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali:

elabora, anche in concorso con l'assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema del piano regionale per la tutela, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione sociale;

fornisce indicazioni per il censimento, l'inventario, la catalogazione e la fruizione dei beni culturali ed ambientali, fatte salve le convenzioni internazionali in materia di catalogazione;

fornisce indicazioni sui criteri di assunzione del personale scientifico, nonchè sulla programmazione dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale;

fornisce indicazioni per quanto di sua competenza sulla programmazione della Regione ed esprime pareri circa la relativa attuazione;

fornisce indicazioni anche in relazione all'elaborazione di eventuali proposte legislative concernenti la tutela dei beni culturali, il risanamento e la destinazione dei centri storici, la difesa e la valorizzazione delle coste, l'istituzione di parchi naturali ed archeologici, l'organizzazione di musei, gallerie e biblioteche e su ogni altra materia di competenza;

formula proposte sui metodi ed i criteri generali relativi all'ordinamento ed al funzionamento dei centri regionali di cui all'art. 9, nonchè delle soprintendenze;

esprime pareri e formula proposte per la ricerca, la tutela e la valorizzazione dei beni naturali e culturali sottomarini.

Il consiglio esprime altresì pareri in materia di:

1) concessione di scavi ad estranei alle soprintendenze;

2) partecipazione a manifestazioni e mostre che comportino trasferimenti di beni culturali;

3) riproduzione di cimeli archivistici e bibliografici;

4) acquisti ed interventi su e per i beni culturali di valore superiore a lire 300 milioni;

5) concessioni demaniali che abbiano connessione con i beni culturali e ambientali di cui alla presente legge.

Il consiglio regionale svolge altresì ogni altra attività consultiva, di iniziativa, di studio e di verifica per l'attuazione della presente legge.

Il consiglio regionale, nelle materie di competenza della Regione, svolge tutte le funzioni del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

Art. 7.

In considerazione dell'interesse nazionale connesso alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali della Regione, ed al fine di garantire omogeneità di indirizzi a livello dell'intero territorio nazionale, il consiglio regionale chiede pareri al Consiglio nazionale dei beni culturali ed ambientali in materia di concessione di scavi ad estranei alle soprintendenze, nonchè su tutte le questioni per le quali lo ritenga opportuno.

Art. 8.

Fino all'approvazione del piano generale per la programmazione regionale, il piano regionale per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali è approvato, su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la commissione legislativa per i beni culturali dell'assemblea regionale, con decreto del presidente della Regione previa delibera della giunta regionale.

Art. 9.

Sono istituiti i seguenti centri regionali:

1) centro regionale per la progettazione, il restauro, e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali;

2) centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva.

I centri regionali, sono organismi tecnico-scientifici sotto la vigilanza dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; svolgono la loro attività nel rispetto degli indirizzi determinati dal consiglio regionale e tengono collegamenti funzionali con le soprintendenze e con gli istituti centrali dello Stato che abbiano medesime attribuzioni.

Art. 10.

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 24, la gestione di ciascun centro sarà affidata ad un comitato composto:

dal direttore;

da tre membri eletti dall'assemblea regionale, scelti fra esperti nelle materie indicate all'art. 2 o fra titolari di cattedre in scienze umanistiche, con voto limitato ad uno;

da tre rappresentanti eletti dal personale del centro;

da due dirigenti rispettivamente in servizio presso l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e presso la ragioneria generale della Regione.

Il comitato elegge nel suo seno il presidente, scelto fra i componenti elettivi o designati, e dura in carica cinque anni.

Il direttore del centro è nominato per pubblico concorso per titoli specifici ed esami.

Art. 11.

Sono istituite le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali nel numero e nelle sedi di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge.

Le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono organi periferici dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Esse sostituiscono, a tutti gli effetti, le soprintendenze trasferite alla Regione ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637.

Art. 12.

Ciascuna soprintendenza si articola in sezioni tecnico-scientifiche in relazione alle caratteristiche ed alla natura dei beni di cui al precedente art. 2 alla cui tutela è preposta, e comunque deve prevedere le seguenti sezioni:

archeologica;
architettonico-urbanistica;
storico-artistica;
ambientale;
bibliografica.

Art. 13.

Le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali:

1) provvedono al censimento, all'inventario, alla catalogazione, alla ricerca scientifica e al restauro dei beni culturali ed alla formazione delle carte archeologiche della relativa circoscrizione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio regionale, avvalendosi anche della collaborazione delle università e di istituti altamente specializzati, anche esteri;

2) esercitano la tutela e la vigilanza sui beni culturali ed ambientali nel territorio di competenza e ne promuovono la ricerca e la valorizzazione;

3) forniscono indicazioni in ordine alla formazione, alla specializzazione e all'aggiornamento del personale tecnico, scientifico ed ausiliario sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio regionale;

4) rilasciano permessi di esportazione e di importazione dei beni culturali sentito il parere del consiglio regionale, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1 dei decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637;

5) svolgono ogni altra funzione prevista per le soprintendenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 14.

Il soprintendente e i responsabili delle sezioni tecnico-scientifiche predispongono il programma annuale di attività, e, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente.

La relazione annuale è trasmessa all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed al consiglio locale interessato.

Il soprintendente vigila sul regolare funzionamento dei servizi.

Art. 15.

Presso le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono istituiti i consigli locali per i beni culturali ed ambientali.

Ciascun consiglio è composto:

a) dai presidenti delle province della circoscrizione o da loro delegati;

b) da tre membri eletti da ciascun consiglio provinciale, con voto limitato a due, tra i consiglieri comunali della relativa provincia;

c) da tre membri eletti da ciascun consiglio provinciale, con voto limitato a due, tra i presidenti dei distretti scolastici della circoscrizione;

d) da tre membri eletti dal personale tecnico-scientifico dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;

e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, designati dalle rispettive confederazioni;

f) da un esperto designato da ciascuna curia vescovile, avente sede nella circoscrizione;

g) da tre rappresentanti delle associazioni ricreative e culturali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

h) da tre esperti nelle materie di cui all'art. 2 eletti dai consigli provinciali con voto limitato a due.

Il soprintendente competente partecipa con voto consultivo, al consiglio locale per i beni culturali ed ambientali.

I membri del consiglio sono nominati con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Il consiglio dura in carica cinque anni.

Art. 16.

Il consiglio locale è insediato dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina.

Nella seduta di insediamento il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Il consiglio è convocato dal presidente ogni tre mesi ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Le funzioni di componente del consiglio sono gratuite.

Ai componenti è corrisposto, a carico dell'amministrazione regionale, solo il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità di missione in conformità a quanto previsto per i dirigenti dell'amministrazione regionale.

Art. 17.

Il consiglio locale per i beni culturali ed ambientali:

esprime pareri su richiesta del consiglio regionale e degli enti locali;

formula proposte agli organi interessati in ordine alla tutela, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ed alla loro fruizione sociale;

promuove iniziative dirette all'individuazione dei beni culturali ed ambientali ed al censimento dei beni medesimi;

propone programmi, attività ed iniziative agli enti locali, alle istituzioni scolastiche e culturali, diretti alla più larga conoscenza e fruizione dei beni culturali ed ambientali.

Il consiglio, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, si avvale delle relative soprintendenze.

Art. 18.

La ex biblioteca nazionale di Palermo, le biblioteche universitarie di Catania e Messina sono biblioteche regionali.

La biblioteca di Palermo assume la denominazione di biblioteca centrale della Regione siciliana.

La biblioteca centrale della Regione ha il compito di:

a) acquisire tutte le pubblicazioni edite in Sicilia;

b) acquisire tutte le pubblicazioni stampate fuori dal territorio regionale, che riguardino la Sicilia;

c) acquisire il materiale bibliografico necessario allo sviluppo della ricerca e della cultura nel territorio della Regione;

d) costituire il catalogo regionale secondo le norme statali al riguardo e mantenere gli scambi di informazione con le biblioteche nazionali centrali e con l'Istituto centrale del catalogo;

e) costituire e incrementare una microfilmoteca regionale ed un laboratorio per il restauro di materiale librario, di codici membranacei e cartacei, di pergamene, di materiale archivistico sia della Regione sia degli enti pubblici sia dei privati cui ne sia stato notificato in via amministrativa l'importante interesse storico.

Le biblioteche regionali di Catania e Messina conservano le funzioni di biblioteche universitarie. I loro rapporti con le università sono regolati da apposite convenzioni stipulate previo parere del consiglio regionale.

Alle biblioteche regionali è assegnata una dotazione finanziaria per l'attuazione dei compiti alle stesse assegnati e per la loro normale attività funzionale escluse le spese di competenza del provveditorato generale della Regione.

Art. 19.

I musei, le gallerie, le pinacoteche delle soprintendenze trasferite alla Regione assumono la denominazione rispettivamente di musei, gallerie, pinacoteche regionali.

Ad essi è assegnata una dotazione finanziaria per l'attuazione dei compiti istituzionali e la loro normale attività funzionale, escluse le spese di competenza del provveditorato generale della Regione.

Art. 20.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, è autorizzato ad istituire corsi di formazione, qualificazione e specializzazione per il personale addetto o da utilizzare per i beni culturali, anche mediante apposite convenzioni con università degli studi, enti ed istituti pubblici specializzati.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è altresì autorizzato, sentito il consiglio regionale, ad istituire borse di studio annuali in numero non superiore a 30, da utilizzarsi per motivate esigenze di alta specializzazione presso qualificati istituti italiani o esteri.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è altresì autorizzato a provvedere, anche mediante convenzioni con istituti di alta cultura, a pubblicazioni scientifiche e alla divulgazione culturale dell'attività delle soprintendenze dei centri regionali, delle biblioteche regionali, del consiglio regionale.

Art. 21.

L'assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può, anche su richiesta degli enti locali interessati, procedere all'acquisto di cose mobili ed immobili, soggette alle leggi vigenti di tutela, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente ufficio tecnico erariale ed eventualmente all'esproprio per ragione di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54, 55, 56 e 57 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive aggiunte e modificazioni.

I comuni nel cui territorio ricade l'edificio o il bene culturale sono autorizzati, previa deliberazione del consiglio comunale, adottata con maggioranza assoluta dei consiglieri, a procedere all'acquisto degli stessi beni sulla base della valutazione del competente ufficio tecnico erariale.

Per le finalità di cui al comma precedente, l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi pari al 95 per cento della spesa.

Art. 22.

Nel quadro dei programmi regionali previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, concernente provvedimenti per l'occupazione giovanile, sarà dato particolare rilievo alla utilizzazione dei giovani in compiti di sorveglianza, custodia, censimento, catalogazione, animazione culturale e in ogni altra attività connessa all'attuazione della presente legge.

Art. 23.

Con appositi provvedimenti legislativi saranno regolati le competenze, le funzioni e le attività delle istituzioni teatrali e musicali pubbliche, delle biblioteche e degli archivi degli enti locali, dei centri regionali di servizio culturale, l'eventuale scio-

glimento dell'ente per i palazzi e le ville di Sicilia di cui alla legge regionale 20 aprile 1967, n. 49, e del gabinetto di restauro di cui alla legge regionale 14 luglio 1952, n. 29, nonchè la programmazione dei contributi da destinare ad enti ed istituzioni pubbliche o aperte al pubblico per la finalità della presente legge.

Art. 24.

Con successiva legge, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente, saranno disciplinate la struttura, il funzionamento e l'organico del personale delle soprintendenze delle biblioteche e dei centri.

Art. 25.

Fino all'emanazione della legge di cui al precedente articolo tutte le soprintendenze, i musei, le biblioteche e le gallerie esistenti nella Regione continuano ad assolvere alle funzioni ad essi attribuite dalle vigenti disposizioni.

Art. 26.

Nella tabella *A* allegata alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, le espressioni «Assessorato regionale della pubblica istruzione» e «Direzione regionale della pubblica istruzione» sono sostituite rispettivamente con: «Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione» e «Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente» - «Direzione regionale della pubblica istruzione».

Art. 27.

Nella prima applicazione della presente legge le richieste di designazione dei componenti del consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali e dei consigli locali di competenza di enti ed organismi sono effettuate entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente, l'autorità competente emana il provvedimento di costituzione anche in mancanza delle relative designazioni.

Art. 28.

Le disposizioni regionali in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge sono abrogate.

Art. 29.

Per l'attuazione della presente legge, in aggiunta agli stanziamenti previsti sul bilancio ordinario, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 2.000 milioni così suddivisa:

a) per l'art. 13, lire 100 milioni per spese di catalogazione ed inventariazione dei beni culturali;

b) per l'art. 13, lire 800 milioni per conservazione e restauro dei beni monumentali;

c) per l'art. 13, lire 500 milioni per scavi archeologici ivi comprese le espropriazioni;

d) per l'art. 21, lire 500 milioni per contributi ai comuni per l'acquisizione di edifici di rilevanza storica, artistica e architettonica;

e) per l'art. 19, lire 50 milioni per musei, pinacoteche e gallerie regionali;

f) per l'art. 20, lire 50 milioni per l'istituzione di borse di studio.

Art. 30.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1978 la somma di lire 10.000 milioni, così suddivisi:

a) per gli articoli 5, 6 e 15, lire 50 milioni per il funzionamento dei consigli regionali e locali;

b) per l'art. 6, lire 50 milioni per l'elaborazione delle linee del piano regionale per la tutela, la valorizzazione dei beni culturali e il loro uso sociale;

c) per l'art. 9, lire 300 milioni per il finanziamento dei centri regionali del restauro e della catalogazione;

d) per l'art. 20, lire 150 milioni per spese relative a corsi di formazione, qualificazione e specializzazione;

e) per l'art. 20, lire 100 milioni per l'istituzione di borse di studio;

f) per l'art. 18, lire 500 milioni per le biblioteche regionali;

g) per l'art. 19, lire 800 milioni per i musei, le gallerie, le pinacoteche regionali;

h) per l'art. 20, lire 50 milioni per le pubblicazioni scientifiche;

i) per l'art. 21, lire 1.000 milioni per interventi diretti alla acquisizione di edifici monumentali;

l) per l'art. 21, lire 2.000 milioni per contributi ai comuni per l'acquisizione di edifici di rilevanza artistica, storica e architettonica;

m) per l'art. 13, lire 500 milioni per catalogazione ed inventariazione dei beni culturali;

n) per l'art. 13, lire 4.500 milioni per la tutela e la conservazione di beni monumentali, architettonici e opere d'arte mobili ivi comprese le opere di sicurezza e le attrezzature antifurto.

Art. 31.

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1977, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51603 del bilancio della Regione per l'anno in corso.

All'onere di lire 10.000 milioni ricadente nell'esercizio 1978, si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

Art. 32.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1977

BONFIGLIO

CANGIALOSI

TABELLA *A*

SOPRINTENDENZE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Sede	Circoscrizione
Agrigento	Province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna
Catania	Provincia di Catania
Messina	Provincia di Messina
Palermo	Provincia di Palermo
Siracusa	Province di Ragusa e Siracusa
Trapani	Provincia di Trapani

Visto: BONFIGLIO

LEGGE 1° agosto 1977, n. 81.

Integrazione dello stanziamento previsto dall'art. 4 della legge regionale 18 marzo 1976, n. 30, riguardante i centri di servizio culturale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 18 marzo 1976, n. 30, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978 l'ulteriore spesa di lire 30 milioni.

All'onere di lire 30 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con le disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo e all'onere di lire 30 milioni, ricadente nell'esercizio successivo, si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1977

BONFIGLIO

CANGIALOSI

LEGGE 1° agosto 1977, n. **82**.

Assistenza scolastica a favore degli alunni frequentanti gli istituti professionali di Stato funzionanti in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more per la definizione delle norme di attuazione in materia di assistenza scolastica, è autorizzata per un biennio, a decorrere dall'anno scolastivo 1976-77, la spesa annua di lire 1.000 milioni per i servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni convittuali frequentanti gli istituti professionali di Stato funzionanti in Sicilia.

Art. 2.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione autorizzato ad accreditare le somme spettanti al presidente del consiglio di amministrazione dei singoli istituti, calcolate sulla base delle spese previste nel bilancio di istituto per l'assistenza scolastica secondo i parametri fissati dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

A conclusione di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 agosto, il presidente del consiglio di amministrazione di ogni singolo istituto dovrà presentare all'assessorato regionale della pubblica istruzione una relazione consuntiva illustrativa dei criteri di utilizzazione della somma assegnata.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 1.000 milioni per gli esercizi finanziari 1977 e 1978.

All'onere di lire 1.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1977, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, e all'onere di lire 1.000 milioni ricadente nell'esercizio 1978 si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1977

BONFIGLIO

CANGIALOSI

LEGGE 1° agosto 1977, n. **83**.

Celebrazioni del dirigente sindacale Accursio Miraglia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In occasione del trentesimo anniversario dell'assassinio di Accursio Miraglia, segretario della camera del lavoro di Sciacca e dirigente del movimento contadino, avvenuto il 4 gennaio 1947, il governo della Regione è autorizzato a promuovere un programma di iniziative dirette a celebrarne la figura e a diffondere tra le giovani generazioni la conoscenza del movimento contadino siciliano nel secondo dopoguerra.

Art. 2.

Nel programma di iniziative di cui all'articolo precedente, saranno comprese:

a) l'organizzazione nelle scuole dell'obbligo e nelle medie superiori della provincia di Agrigento, di intesa con i comuni, di conferenze e iniziative culturali sul movimento contadino, le sue motivazioni sociali ed economiche, la sua collocazione nella situazione siciliana del dopoguerra;

b) l'istituzione per gli anni accademici dal 1977-78 al 1986-87, presso le Università di Palermo, Catania e Messina, di una borsa di studio annua per ciascuna delle sopradette università, per un totale di tre all'anno, dell'importo di L. 500.000 ciascuna, da assegnarsi rispettivamente, da parte dei consigli di facoltà di lettere e di magistero, all'autore della migliore tesi di laurea svolta, per ciascun anno accademico, su argomenti attinenti alle vicende e alle caratteristiche del movimento contadino in Sicilia dal 1944 al 1951.

Art. 3.

Le conferenze e le iniziative culturali di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente dovranno svolgersi negli anni scolastici 1977-78 e 1978-79.

Per la loro organizzazione l'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento contributi sulla base del piano complessivo delle iniziative stesse, che sarà coordinato dal provveditore agli studi e presentato all'assessore entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Il piano dovrà comprendere la relazione illustrativa delle iniziative che le singole scuole intendono promuovere e sarà corredato dai rispettivi preventivi di spesa.

Sul piano di cui ai commi precedenti e sull'ammissibilità delle singole iniziative ai contributi, che potranno essere corrisposti nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta necessaria, l'assessore dovrà sentire il parere della commissione « Pubblica istruzione » dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 4.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere al comune di Sciacca un contributo, fino alla misura massima di L. 30.000.000, per l'erezione di un monumento celebrativo del sacrificio di Accursio Miraglia.

Art. 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di L. 60.000.000 così ripartita in ciascuno degli esercizi finanziari a fianco segnati:

L. 15.000.000 per le finalità di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 ripartiti negli esercizi 1977 e 1978;

L. 15.000.000 per le finalità di cui alla lettera *b*) dell'art. 2, ripartiti in ragione di L. 1.500.000 annue, fino all'esercizio 1986;

L. 30.000.000 per le finalità di cui all'art. 4, per l'anno finanziario in corso.

All'onere di L. 39.000.000 ricadente nell'esercizio finanziario 1977, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

All'onere di L. 21.000.000 ricadente negli anni successivi allo esercizio 1977 si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1977

BONFIGLIO

CANGIALOSI

LEGGE 1° agosto 1977, n. **84**.

Norme per la costituzione del servizio di immunologia tissutale e per l'esercizio dell'emodialisi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

SERVIZIO DI IMMUNOLOGIA TISSUTALE

Art. 1.

(*Istituzione e compiti*)

Fino all'entrata in vigore della programmazione socio-sanitaria regionale, l'assessore regionale per la sanità, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, autorizza ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 644, l'istituzione di un servizio multizonale di immunologia tissutale presso un ente ospedaliero o un istituto universitario.

Il servizio effettua:

a) la tipizzazione tissutale di organo o tessuto dei candidati al trapianto o dei donatori viventi ed ogni altra indagine che possa influire sull'esito del trapianto stesso;

b) la tipizzazione tissutale ed ogni altra indagine necessaria dei donatori di organi, tessuti, sangue e suoi componenti;

c) il reperimento dei reagenti e del materiale necessario ad eseguire le indagini immunologiche e la scelta del ricevente;

d) l'impianto e l'aggiornamento, dal punto di vista clinico ed immunologico, dell'anagrafe dei soggetti in attesa di trapianto e dei dati ad essi pertinenti;

e) il reperimento di organi o tessuti e la selezione dei candidati al trapianto, per conto di tutti gli enti ed istituti forniti dei requisiti di cui all'art. 4 della presente legge.

Il servizio assicura ininterrottamente le prestazioni urgenti.

Art. 2.

(*Reperimento dei reagenti*)

Il servizio di cui al precedente art. 1 provvede allo studio sistematico di sieri di soggetti stimolati da antigeni tissutali, quali donne gravide, politrasfusi ed altri, ai fini del reperimento dei reagenti, atti ad effettuare la tipizzazione tissutale o altre indagini immunologiche utili per il trapianto.

E' consentito lo scambio dei reagenti con altri laboratori di immunologia e con le banche di antisieri, italiane ed estere.

Art. 3.

(*Controlli*)

Gli indirizzi generali sull'attività del servizio di immunologia tissutale, nonchè il controllo tecnico sullo stesso, sono affidati all'assessore regionale per la sanità che, a tal fine, si avvale della collaborazione di un comitato di esperti.

Il comitato è composto da nove membri nominati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, tra il personale medico impegnato nel settore del trapianto terapeutico presso gli ospedali e gli istituti universitari della Sicilia

Titolo II

SERVIZIO DI EMODIALISI

Art. 4.

(*Servizi interzonali*)

L'assessore regionale per la sanità, con le modalità di cui all'art. 25 della legge regionale n. 27 del 1975, autorizza, presso le divisioni di nefrourologia, di nefrologia, di urologia e gli istituti universitari, forniti di servizi di emodialisi, l'esercizio delle seguenti attività interzonali:

1) diagnosi e terapia delle malattie renali;

2) trattamento emodialitico d'emergenza dei pazienti con insufficienza renale acuta;

3) trattamento emodialitico ambulatoriale dei pazienti con insufficienza renale cronica;

4) coordinamento dell'attività emodialitica nell'intero ambito di competenza territoriale;

5) accertamento diagnostico e terapia di emergenza dei pazienti in emodialisi periodica trasferiti dai servizi zonali per gravi complicanze;

6) addestramento alla dialisi domiciliare;

7) assistenza dialitica ai pazienti sottoposti a trapianto renale;

8) addestramento del personale medico ed infermieristico dei servizi di emodialisi di nuova istituzione;

9) attività didattica di aggiornamento, di perfezionamento e di ricerca.

Art. 5.

(*Organizzazione dei corsi*)

Le divisioni e gli istituti di cui all'art. 4 organizzano corsi di addestramento per malati uremici e loro *partners*, congiunti familiari e terzi, che prestano la loro opera senza scopo di lucro, per l'apprendimento delle tecniche necessarie all'esecuzione della dialisi domiciliare.

Per emodialisi domiciliare si intende la esecuzione del trattamento emodialitico da parte del paziente uremico, senza la presenza di personale sanitario, in locali idonei presso il domicilio del paziente o in altra sede extraospedaliera, con l'aiuto di un coadiutore designato dal paziente stesso e riconosciuto idoneo al servizio di emodialisi, al termine di un corso di addestramento sulle tecniche necessarie all'esecuzione della dialisi domiciliare.

Art. 6.

(*Autorizzazione*)

Le divisioni e gli istituti, di cui all'articolo precedente, che intendono istituire corsi di addestramento al fine di attuare la dialisi domiciliare, debbono farne motivata richiesta all'assessorato regionale della sanità dimostrando di essere in possesso dei requisiti voluti dalla presente legge. L'autorizzazione dell'attivazione del servizio di emodialisi a domicilio sarà rilasciata dall'assessore regionale per la sanità.

Gli enti ospedalieri in possesso delle strutture multizonali di cui all'art. 4 possono altresì organizzare e gestire servizi di emodialisi diurna con assistenza limitata e centri mobili di emodialisi.

Art. 7.

(*Servizi zonali*)

I servizi zonali di emodialisi funzionanti presso gli enti ospedalieri, praticheranno il trattamento emodialitico d'intesa con i servizi interzonali di cui all'art. 4.

Art. 8.

(*Requisiti del servizio di emodialisi ospedaliera per poter gestire la dialisi a domicilio*)

Le divisioni e gli istituti di cui all'art. 4 per essere autorizzati all'esercizio della dialisi a domicilio devono possedere i seguenti requisiti:

disporre di uno o più numeri telefonici diretti per assicurare il servizio di consulenza;

avere personale medico, infermieristico e tecnico proporzionato alle esigenze organizzative, didattiche ed assistenziali in ordine al programma di dialisi domiciliare;

essere dotati di una adeguata scorta di apparecchi di dialisi per il ricovero urgente di detti pazienti, in caso di complicazioni cliniche o tecniche, sì da garantire prontamente il trattamento ospedaliero per il periodo necessario;

disporre di un turno di guardia medica nelle ore in cui si effettua la dialisi domiciliare.

Art. 9.

(*Corsi di addestramento*)

Le divisioni e gli istituti autorizzati ad attivare i servizi di emodialisi a domicilio, istituiscono corsi per addestrare i pazienti ed i loro coadiutori nelle tecniche e nelle pratiche della dialisi.

I corsi hanno durata non inferiore a tre mesi con non meno di 100 ore di lezione.

Il corso prevede un insegnamento teorico e pratico sui vari aspetti operativi dell'emodialisi, sulle sue possibili complicanze ed emergenze, sulla precisa terminologia medica che consenta di comunicare con il servizio e sull'interpretazione di un manuale appositamente predisposto da lasciare in dotazione al paziente.

Art. 10.

(*Requisiti dei pazienti e dei coadiutori per partecipare ai corsi*)

Ai corsi di cui all'art. 9 sono ammessi i pazienti affetti da uremia cronica che:

necessitino di trattamento dialitico periodico;

godano di normale livello intellettivo e di sufficiente stabilità emotiva;

dispongano della collaborazione di un coadiutore, che controfirma la domanda del paziente;

dispongano di un domicilio fisso, con un locale fornito dei servizi necessari per il trattamento (impianto idraulico ed elettrico) sito in località che consenta di raggiungere il servizio di cui all'art. 4 in un tempo non superiore ai 30 minuti;

siano dotati di collegamento telefonico.

Per il coadiutore è richiesta — oltre alla libera accettazione del programma — l'idoneità psico-fisica alle pratiche e tecniche dell'emodialisi, valutata dai sanitari del servizio.

E' possibile l'addestramento — in tempi diversi e a seconda della disponibilità del servizio — di un secondo coadiutore, in modo da ridurre la frequenza dei rientri alla terapia del servizio da parte del paziente, in rapporto ad eventuali indisponibilità del primo coadiutore.

Art. 11.

(*Modalità per l'ammissione ai corsi di addestramento*)

Le domande di ammissione ai corsi debbono essere presentate agli enti di cui all'art. 4 che li gestiscono.

Nelle domande debbono essere indicate le generalità del paziente e del coadiutore ed il loro domicilio; deve inoltre essere dichiarato l'impegno del paziente — nel caso di conseguita idoneità — a curarsi volontariamente a domicilio, conscio dei vantaggi e della problematica che comporta.

Le domande debbono essere sottoscritte dal paziente e dal coadiutore.

L'ammissione al corso è subordinata al possesso dei requisiti psico-fisici necessari e all'accertamento attitudinale da parte di una commissione nominata dal consiglio di amministrazione dell'ente e composta dal responsabile dei servizi di cui all'art. 4, che la presiede, dal sanitario del servizio di emodialisi, da un assistente sociale, da un esperto in psicologia e da un addetto alla manutenzione tecnica degli apparecchi.

L'inizio dell'addestramento sarà stabilito dal responsabile del servizio di emodialisi compatibilmente con le disponibilità del personale, apparecchiature e locali.

Art. 12.

(*Commissione per l'addestramento e l'esercizio della dialisi domiciliare*)

Presso gli enti, di cui all'art. 4, autorizzati ad organizzare i corsi di addestramento è istituita una commissione, nominata dal consiglio di amministrazione, e presieduta da un proprio rappresentante, ed altresì composta: dal direttore sanitario, dal responsabile del servizio, da un medico esperto in emodialisi, da un assistente sociale del ruolo dell'ente e da un rappresentante dell'ANED. La commissione può avvalersi della consulenza di uno psicologo.

Alla suddetta commissione sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

a) la determinazione del programma teorico-pratico dei corsi di addestramento e delle relative modalità di svolgimento, con riferimento al tipo di apparecchiatura emodialitica della quale il paziente si avvarrà per il trattamento domiciliare;

b) l'ammissione al corso del paziente e del suo assistente previo accertamento della loro idoneità psico-fisica alla pratica della dialisi domiciliare;

c) la revoca dell'ammissione al corso quando vengono meno i requisiti di cui alla lettera precedente;

d) la verifica collegiale dell'idoneità del paziente e del suo assistente ad effettuare la dialisi domiciliare al termine del corso e l'eventuale prolungamento del corso stesso per il paziente e/o il suo assistente che vengano ritenuti non adeguatamente preparati;

e) la scelta delle apparecchiature per la dialisi domiciliare da assegnare in dotazione al paziente.

Alla commissione possono inoltre essere attribuiti altri eventuali compiti che l'ente intenda ad essa affidare per le necessità tecnico-organizzative connesse allo esercizio della dialisi domiciliare.

Art. 13.

(*Contenuto dei corsi*)

I corsi hanno carattere teorico-pratico e l'insegnamento relativo verte su:

i principi basilari della emodialisi e della struttura della apparecchiatura;

la tecnica della sterilizzazione e della eparinizzazione;

la pulizia e cura dello shunt;

l'incannulazione della fistola arteriovenosa;

la connessione e lo stacco del dializzatore;

l'assistenza durante la dialisi: ultrafiltrazione, somministrazione di soluzioni ed altri procedimenti relativi all'emodialisi;

il controllo della pressione del sangue, del polso e della temperatura;

l'identificazione dei principali farmaci eventualmente richiesti dal paziente uremico cronico;

le misure di emergenza e le complicazioni post-dialitiche;

una terminologia medica che consenta di comunicare efficacemente con i sanitari del servizio;

la lettura ed interpretazione di un manuale di emodialisi, destinato a rimanere in consultazione al paziente;

quanto altro ritenuto eventualmente utile all'apprendimento delle tecniche e pratiche necessarie all'esecuzione della dialisi domiciliare dal corpo insegnante.

In ogni caso l'insegnamento deve essere svolto con riferimento al tipo di apparecchiature delle quali il paziente si avvarrà per il trattamento domiciliare.

Art. 14.

(*Docenti dei corsi*)

I corsi sono tenuti dal personale medico del servizio di emodialisi, esperto nelle discipline relative alle materie di insegnamento di cui agli articoli 6 e 7. Tale personale insegnante è incaricato dal consiglio di amministrazione dell'ente, su proposta del responsabile del servizio di emodialisi, d'intesa con il direttore sanitario, e attende ai propri compiti sotto la direzione tecnico-organizzativa del responsabile stesso. Possono essere chiamati a collaborare all'insegnamento, per la parte pratica, infermieri, tecnici e personale di assistenza sociale, nell'ambito delle dotazioni del servizio di emodialisi.

L'incarico agli stessi è di competenza del responsabile del servizio di emodialisi.

Art. 15.

(*Ammissione alla dialisi a domicilio*)

Al termine del corso di addestramento, il personale insegnante verifica collegialmente l'idoneità del paziente e del coadiutore ad effettuare la dialisi domiciliare.

L'attestato — rilasciato dal responsabile del servizio di emodialisi, sulla base di un giudizio espresso dalla commissione di cui all'art. 11 — autorizza il paziente ed il suo coadiutore a dare esecuzione alla dialisi domiciliare con osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 16.

(*Istallazione, distribuzione ed uso delle apparecchiature e dei materiali*)

L'istallazione delle apparecchiature per la dialisi e per il trattamento dell'acqua e gli allacciamenti necessari debbono essere effettuati con il controllo del personale tecnico del servizio dialisi che ha autorizzato il paziente alla dialisi domiciliare.

Prima di iniziare la terapia dialitica domiciliare l'apparecchiatura deve essere collaudata e dichiarata idonea da personale tecnico e sanitario del servizio con dichiarazione firmata dal responsabile del servizio medesimo.

Il servizio distribuisce i materiali di dialisi e di farmacia ai singoli pazienti con frequenza in luoghi, data ed orari da stabilirsi.

Ogni consegna di materiali al di fuori dello schema prefissato è da considerarsi eccezionale. Il materiale rivelatosi difettoso dovrà essere riconsegnato al servizio con il relativo numero di matricola ed indicazione della ditta fornitrice, in modo da ottenere la permuta.

Art. 17.

(*Requisiti delle apparecchiature*)

L'apparecchiatura di dialisi per il trattamento domicliare deve disporre dei seguenti requisiti di sicurezza:

a) sistema di controllo della conducibilità elettrica della soluzione elettrolitica;

b) sistema di allarme per rottura della membrana dializzante, collegato alla pompa-sangue, con blocco automatico di questa;

c) sistema di allarme per le variazioni delle pressioni nel sistema ematico extracorporeo e congegno di blocco automatico della pompa-sangue;

d) quanto altro utile alla sicurezza ed efficienza dell'apparecchiatura.

In caso di introduzione nella pratica clinica di apparecchiatura di nuova concezione, la valutazione dei sistemi di sicurezza e di allarme spetta al personale medico e tecnico del servizio.

Art. 18.

(*Modalità della dialisi domiciliare*)

Il responsabile preposto al servizio di emodialisi, o il medico da lui designato, stabilisce — sentiti gli interessati — i giorni e le ore in cui devono essere effettuati i trattamenti dialitici domiciliari.

Le sedute di dialisi debbono avvenire nei giorni ed orari concordati con il servizio. Qualsiasi inizio di dialisi che si discosti dall'inizio stabilito deve essere preventivamente concordato, oppure — in casi di emergenza — tempestivamente segnalato. Resta comunque inteso che gli spostamenti devono rivestire carattere eccezionale ad insindacabile giudizio del medico responsabile. Il servizio mette a disposizione un servizio medico e tecnico di consulenza telefonica di copertura negli orari concordati per la dialisi.

Il paziente, presso il proprio domicilio, deve condurre il trattamento secondo le metodiche apprese durante il corso, accettando inoltre altrettante variazioni ritenute necessarie dai medici responsabili del programma ed imposte dagli sviluppi del programma stesso. Non sono concesse spontanee variazioni se non preventivamente concordate con il servizio.

Durante la consulenza telefonica il medico di guardia consiglia la soluzione più opportuna, fino a decidere il ricovero di urgenza.

Il servizio in caso di incidente, assicura l'accoglimento immediato per un trattamento di emergenza.

Art 19.

(*Doveri dei pazienti*)

E' fatto obbligo al paziente sottoposto al trattamento di dialisi domiciliare di sottostare, periodicamente e quando il responsabile del servizio ne ravvisi la necessità, ad un esame da parte di un sanitario addetto al servizio di emodialisi dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

E' fatto obbligo al paziente di attenersi scrupolosamente alle istruzioni inerenti al «controllo tecnico», alla telefonata di controllo periodica, in data ed orari prefissi con compilazioni di eventuali questionari di controllo recanti campioni di sangue; controlli radiologici e medico-laboratoristici.

E' rigorosamente vietata l'utilizzazione dei farmaci lasciati in dotazione al paziente per evenienze diverse e al di fuori della necessità del trattamento dialitico. L'uso dei farmaci deve essere annotato volta per volta in maniera chiara sulla scheda di dialisi, di cui ciascun paziente è fornito.

Art. 20.

(*Revoca e sospensione della dialisi domiciliare*)

L'autorizzazione della dialisi domiciliare può essere revocata dal responsabile del servizio:

a) nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti dallo art. 5;

b) per motivi medici;

c) per inosservanza delle prescrizioni tecnico-organizzative di cui agli articoli precedenti con particolare riferimento al mancato rispetto della modalità di effettuazione della dialisi e della cura delle apparecchiature assegnate nel caso in cui il paziente venga preso in cura da parte di un altro servizio di emodialisi.

In caso di complicazioni cliniche del paziente, di guasti delle apparecchiature o di forzosa e transitoria indisponibilità del coadiutore il servizio assicura il trattamento in ambiente ospedaliero per tutto il periodo di tempo necessario.

Art. 21.

(*Coperture assicurative e responsabilità*)

Gli enti, di cui all'art. 4, provvedono alle necessarie coperture assicurative per i danni comunque derivanti dall'utilizzazione delle attrezzature e dei materiali, sia durante l'addestramento che nell'esercizio della dialisi domiciliare.

I predetti enti non rispondono dei danni al paziente derivanti da mancata osservanza delle norme contenute nella presente legge.

Il paziente è tenuto ad usare dell'attrezzatura affidatagli con la massima diligenza ed è responsabile dei danni derivanti da sua incuria.

Art. 22.

(*Emodialisi con assistenza limitata*)

Il servizio di emodialisi diurno, con assistenza limitata, di cui all'art. 6, comporta la diretta partecipazione del paziente all'esecuzione della dialisi, l'assistenza ridotta, rispetto a quella fornita dal servizio, del personale tecnico ed infermieristico e saltuaria da parte del personale medico.

Art. 23.

(*Norma finanziaria*)

Per l'attuazione del titolo I della presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978.

All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera per l'esercizio medesimo.

All'onere ricadente nell'esercizio successivo a quello in corso si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato destinate al finanziamento del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 24.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1977

BONFIGLIO

MAZZAGLIA

LEGGE 1° agosto 1977, n. 85.

Norme sulla spesa per la programmazione sanitaria ospedaliera in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle spese per la programmazione sanitaria ospedaliera di cui all'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1973, n. 27, sono comprese quelle per indagini e studi effettuati anche a mezzo di convenzioni con enti ed istituti specializzati.

Sulle convenzioni di cui al comma precedente, l'assessore per la sanità riferirà alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1977

BONFIGLIO

MAZZAGLIA

LEGGE 1° agosto 1977, n. 86.
Nuove norme sugli asili-nido della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 22 LUGLIO 1972, N. 39, E 5 LUGLIO 1974, N. 17

Art. 1.

L'art. 8 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, è sostituito con il seguente:

« Art. 8. — In sede di formazione o rielaborazione degli strumenti urbanistici devono essere previste aree necessarie alla costruzione degli asili-nido, applicando i seguenti *standards*:

a) rapporto asilo-popolazione: uno ogni 1.800 abitanti;

b) superficie - effettivamente impegnata in rapporto alla popolazione mq. 0,85 per ogni abitante servito con lotti minimi comunque non inferiori a 1.500 mq. Nelle zone omogenee «A» e «B» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, il lotto minimo non dovrà essere inferiore a 1.000 mq. ».

Art. 2.

Dopo l'art. 8 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 8-*bis*. — Gli asili-nido possono essere collocati in:

1) nuove costruzioni in edifici singoli;

2) nuove costruzioni facenti parte di un complesso scolastico (scuola materna, scuola elementare);

3) nuove costruzioni facenti parte di una nuova struttura residenziale;

4) locali ristrutturati in edifici esistenti.

Le scelte relative dovranno essere motivate e devono tener conto dei criteri di convenienza urbanistica, economica, strutturale, funzionale e igienico-sanitaria.

Art. 8-*ter*. — Per le nuove costruzioni le aree destinate ad asili-nido sono scelte con delibera del consiglio comunale, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati.

L'individuazione delle aree in zone genericamente destinate dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero la scelta di aree non conformi, per sopravvenuta inidoneità di quelle già indicate nelle previsioni degli strumenti urbanistici, ovvero la scelta di aree in comuni i cui strumenti urbanistici non contengono indicazioni di aree con destinazione d'uso specifico ad asilo-nido, ovvero in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico sono disposte con deliberazione del consiglio comunale.

Nel caso di scelta di aree in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, l'assessore regionale per lo sviluppo economico emette formale provvedimento di vincolo ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti.

Art. 8-*quater*. — Ogni asilo-nido non può ospitare più di 60 bambini e deve essere dotato di almeno due sezioni distinte: lattanti e divezzi.

La costruzione deve essere concepita come un organismo architettonico omogeneo, completo di tutti gli impianti, servizi e attrezzature e arredi, nonchè della sistemazione delle zone all'aperto, necessari all'armonioso sviluppo psicomotorio del bambino.

La superficie interna netta non può essere inferiore a 300 metri quadrati.

Le superfici all'aperto devono essere opportunamente attrezzate a verde per il gioco e per le attività di conoscenza in particolare per le costruzioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente art. 8-*bis*, non devono essere inferiori a mq. 300.

Ciascun asilo deve comprendere almeno un ambiente per le attività di gruppo.

Gli ambienti del nido devono essere interamente fuori terra salvo eventualmente i depositi, la lavanderia e i locali per impianti tecnici.

Per ogni asilo-nido deve essere previsto di norma un solo piano, ubicato alla prima elevazione fuori terra. Si possono prevedere tuttavia soluzioni a due piani solo quando si ristruttura un edificio esistente e nel caso in cui la costruzione dell'asilo-nido, nell'ipotesi prevista al punto 2) del precedente art. 8-*bis*, è condizionata da edifici circostanti preesistenti in modo tale da risultare difficile il rispetto delle condizioni ottimali di soleggiamento, illuminazione e sicurezza ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, è sostituito con il seguente:

« Per l'esecuzione delle opere di cui al primo comma si applicano le norme concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti locali contenute nelle leggi regionali 31 marzo 1972, n. 19 e 26 maggio 1973, n. 21, con le successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili ».

Art. 4.

L'art. 10 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, è sostituito con il seguente:

« Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione relativa all'ammissione del comune ai finanziamenti del piano regionale degli asili-nido, il consiglio comunale delibera in ordine alla istituzione, alla collocazione ed alla eventuale scelta dell'area per la costruzione dell'asilo-nido.

Entro lo stesso termine il comune deve, altresì, deliberare sull'affidamento dell'incarico di progettazione.

Trascorso infruttuosamente il termine suindicato l'assessore regionale per la sanità, sentita la commissione per l'assistenza sociale all'infanzia, adotta entro i successivi trenta giorni, le relative delibere con gli stessi effetti.

Il progetto è redatto dall'ufficio tecnico del comune o da liberi professionisti appositamente incaricati.

Nei progetti delle opere viene inclusa, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, la spesa relativa alla progettazione ed alla direzione dei lavori. Tale spesa, qualora la relativa prestazione sia affidata a liberi professionisti, non può essere inferiore alla misura prevista dalle tariffe professionali vigenti.

L'approvazione definitiva del progetto compete al capo dello ufficio tecnico comunale nei limiti fissati dall'art. 16 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, o in mancanza di ufficio tecnico comunale, al capo dell'ufficio del genio civile o all'ingegnere capo dell'amministrazione provinciale, competenti per territorio ».

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17, è premesso il seguente:

« I comuni o i consorzi di comuni assumono con apposito atto deliberativo la gestione degli asili-nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17, è sostituito con i seguenti:

« Il comitato di gestione promuove la convocazione della assemblea delle famiglie utenti almeno due volte l'anno.

Per il collegamento con le famiglie e per l'acquisizione degli elementi conoscitivi ai fini del giudizio sull'ammissione dei bambini all'asilo-nido, il comitato di gestione si avvale, ove istituito, del servizio di assistenza sociale comunale o consorziale, secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di gestione di cui all'art. 3 ».

Art. 7.

Dopo il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17, sono aggiunti i seguenti altri:

« Le spese previste nei progetti di costruzione o ristrutturazione, impianto ed arredamento degli asili-nido da realizzare o in corso di realizzazione, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, riguardanti espropriazioni, oneri IVA, competenze tecniche, imprevisti, revisioni prezzi, forniture di arredamento entro il limite di spesa di 7 milioni, e sempre che l'importo complessivo dei progetti ecceda la misura delle contribuzioni di cui al precedente comma, sono assunte a carico del bilancio della Regione, entro il limite di lire 36 milioni.

Rimangono a carico del bilancio della Regione, entro il limite di lire 4 milioni, gli oneri di spesa nascenti dalla necessità di apportare varianti e modifiche ai progetti già approvati e finanziati, in conseguenza di particolari condizioni geologiche, idrogeologiche, geotecniche, di stabilità e consistenza dei terreni interessati alla costruzione ».

Titolo II
Norme per il personale degli asili-nido

Art. 8.

Per gli asili-nido, istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, i comuni ed i consorzi di comuni sono tenuti ad utilizzare prioritariamente le unità di personale dei rispettivi ruoli organici o comunque trasferito presso gli stessi enti, che ne facciano richiesta, purchè in possesso dei titoli previsti dalla legge regionale 5 luglio 1974, n. 17, per l'ammissione ai concorsi, previa frequenza utile ai corsi di qualificazione professionale per il personale di assistenza di cui alla legge regionale 7 aprile 1977, n. 25.

Art. 9.

Le disposizioni della legge regionale 7 aprile 1977, n. 25, si applicano, altresì, al personale addetto o da destinare alla assistenza negli asili-nido comunque gestiti da comuni o da consorzi di comuni.

Art. 10.

All'art. 6 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

nel secondo comma, alla lettera *b*), è aggiunto: « per ogni gruppo di tre asili-nido gestito dal comune o dal consorzio di comuni.

Nei comuni o consorzi di comuni che gestiscono un solo asilo-nido, ai compiti di segreteria ed economato provvede direttamente il comune; »;

al primo comma della lettera *c*) è aggiunto:

« Al personale di assistenza non possono essere affidati incarichi amministrativi; »;

la lettera *d*) è sostituita con la seguente:

« da personale ausiliario fornito di licenza elementare nel rapporto di una unità ogni dodici bambini, con un minimo di cinque unità. Di queste almeno una deve essere addetta alla cucina, le altre ai servizi di lavanderia, stireria, alla pulizia degli ambienti ed agli altri compiti propri della categoria ».

Titolo III
Disposizioni finali e transitorie

Art. 11.

Gli asili-nido comunque realizzati o da realizzare nel territorio della Regione da enti o da aziende pubbliche e private o da cooperative devono corrispondere ai requisiti strutturali, dimensionali e funzionali indicati nella presente legge.

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge e delle leggi dalla stessa richiamate si applicano, in quanto compatibili, agli asili-nido comunque gestiti da comuni o da consorzi di comuni.

Art. 13.

L'assessore regionale per la sanità, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione per l'assistenza all'infanzia nonchè l'ispettorato centrale tecnico dell'assessorato regionale della sanità, determina le norme tecniche per la progettazione e la realizzazione degli asili-nido.

L'osservanza delle disposizioni relative alla progettazione è condizione per l'emissione del decreto di finanziamento di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 22 luglio 1972, numero 39.

Titolo IV
Norma di carattere finanziario

Art. 14.

Ferma restando l'attuazione del programma degli asili-nido per il quinquennio 1972-1976, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con parte della spesa autorizzata con l'art. 10, primo comma, della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17.

Art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1977

BONFIGLIO

Mazzaglia — Nicita

(11052)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Dino Egidio Martina, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773210)